

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	18
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	20
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	72
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	77
AFFARI SOCIALI (XII)	»	98
AGRICOLTURA (XIII)	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	101
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	104

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 72.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	<i>Pag.</i> 105
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	» 107
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	» 109
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 111

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	5

SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 9.

Valorizzazione della risorsa mare.
C. 2855 Governo, approvato dal Senato.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono state presentate 76 proposte emendative (*vedi allegato*).

Comunica che la presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi degli articoli 89 e 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, in

quanto estraneo all'oggetto del disegno di legge in esame, l'articolo aggiuntivo Ghio 7.01, volto a estendere agli eventi meteorologici estremi le disposizioni del decreto interministeriale n. 18 del 2025, recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, relativamente alla definizione di eventi calamitosi e catastrofali.

Comunica altresì che non risultano ammissibili, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, per carenza di quantificazione e/o copertura finanziaria, le seguenti proposte emendative: L'Abbate 14.04, che introduce la possibilità per le Regioni di promuovere progetti integrati di valorizzazione del patrimonio marittimo, culturale e ambientale, provvedendo alla copertura del relativo onere, che viene indicato pari a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza individuare l'esercizio finanziario di riferimento; Iaria 16.3, che assegna ai comuni il rilascio delle autorizzazioni per le locazioni di imbarcazioni e navi da diporto, ampliando il quadro delle attribuzioni a tal fine disciplinate dall'ar-

articolo 8 della legge n. 21 del 1992, che ne limita invece la portata al solo rilascio delle autorizzazioni per locazioni di natanti (unità non immatricolate).

Fa presente che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la valutazione

di inammissibilità è fissato alle ore 14 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

ALLEGATO

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1. Bonelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-ter », ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sulla sostenibilità sociale delle misure proposte, con particolare riferimento agli effetti sull'occupazione, alle condizioni di lavoro e alla coerenza con le politiche di formazione continua, riqualificazione professionale e rafforzamento delle competenze nei settori marittimi interessati.

1.2. Bonelli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché di un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome per le materie di competenza regionale.

* **1.3.** Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut.

* **1.4.** L'Abbate, Morfino, Fedè, Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Traversi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM).

1.5. Carmina, Fedè, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: della salute *aggiungere le seguenti:* , dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.2. Ilaria Fontana, Fedè, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Al comma 2, dopo le parole: e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3.1. Francesco Silvestri, Fedè, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 2, dopo le parole: e dei trasporti, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

* **3.3.** Carmina, Fedè, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **3.4.** Ferrari, Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Morasut.

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le attività di controllo svolte nella zona contigua devono essere non discriminatorie e devono garantire in ogni caso il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali della persona, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto del-

l'Unione europea e dal diritto internazionale vigente.

4.1. Bonelli.

ART. 5.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: assicurare la tutela del patrimonio culturale aggiungere le seguenti: e naturale.

* **5.1.** Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

* **5.2.** Bonelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) assicurare la protezione e preservazione dell'ambiente marino, mediante l'applicazione di un approccio ecosistemico, ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, in materia di istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

5.3. Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono sempre svolte nel rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

5.4. Curti, Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Evi, Ferrari, Morassut.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Eventi meteomarinari estremi)

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le

disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, si intendono applicabili anche agli eventi meteo-marini estremi che comportano mareggiate, ingressioni marine e allagamenti.

7.01. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le immersioni effettuate senza supporto dei centri di immersione e addestramento subacqueo o con il mero supporto logistico di superficie che rimangono libere.

8.1. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 2, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Il Ministero del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con il Ministero della cultura.

8.2. Bonelli.

Al comma 4, sostituire le parole: assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi con le seguenti: promuovendo la conoscenza delle aree salvaguardate e/o conservate secondo la normativa vigente.

8.3. Bonelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della biodiversità, anche nell'interesse delle future generazioni.

8.4. Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: autonomamente o e le parole: libere o.

9.1. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) « attività di apnea a scopo ricreativo »: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di autorespiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa o di apnea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifici codici di condotta volti a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali codici sono definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I limiti spaziali e temporali per svolgere l'attività subacquea a scopo ricreativo o di apnea a scopo ricreativo nelle zone identificate come area di aggregazione di *habitat* e specie vulnerabili sono definiti, tenendo conto dei luoghi e dei tempi di riproduzione di tali specie, da ISPRA, su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dagli enti gestori delle Aree marine protette (AMP) nelle aree di competenza. Le regioni e gli enti gestori delle AMP possono inoltre prevedere ulteriori misure di tutela degli *habitat*

marini e monitoraggio dell'attività subacquea ricreativa, anche in collaborazione con enti scientifici e organizzazioni non governative. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'attività di apnea a scopo ricreativo come definita all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), della presente legge.

9.2. Bonelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) « attività di apnea a scopo ricreativo »: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di autorespiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.

9.3. Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: dal livello iniziale fino alla fine della lettera con le seguenti: in possesso di certificazione di conformità alle norme ISO 24801-1, 2, 3 e ISO 24802-1 e 2.

9.4. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: nel rispetto delle norme fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto della norma ISO 24803 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

9.5. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) « megafauna marina »: mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Interazioni con la megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

1. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300 metri dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

2. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini; perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

b) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

c) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 metri dall'animale.

5. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti;

all'articolo 15, comma 4, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 5-bis;

all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a 12.000.

9.6. Bonelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) « drone subacqueo »: il sistema senza equipaggio impiegato per attività operative subacquee con guida remota o autonoma, ivi inclusi i *Remotely Operated Vehicles* (ROV) e gli *Autonomous Underwater Vehicles* (AUV), utilizzabile, nel rispetto della normativa vigente, per finalità civili, di tipo ricreativo, di monitoraggio ambientale, documentazione, ispezione, ricerca non invasiva e tutela del patrimonio culturale sommerso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Impiego dei droni subacquei per finalità ricreative e di tutela del patrimonio ambientale e culturale)

1. Il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura e il Ministero del turismo adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a disciplinare l'impiego dei droni subacquei per scopi civili di tipo ricreativo e di tutela del patrimonio ambientale e culturale sommerso, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione, di tutela dell'ambiente e di protezione dei beni culturali.

2. I droni subacquei possono essere impiegati per:

a) attività di documentazione, rilievo e monitoraggio dei fondali e dei siti di interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico e culturale sommerso;

b) supporto alle attività di fruizione responsabile e sostenibile delle zone di interesse turistico subacqueo;

c) raccolta di dati e immagini a fini di prevenzione del degrado ambientale e di verifica dello stato di conservazione dei siti sommersi;

d) sperimentazione di servizi innovativi connessi alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della risorsa mare.

3. Il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare promuove, d'intesa con le amministrazioni competenti, la creazione di aree sperimentali per l'uso dei droni subacquei, finalizzate allo sviluppo di applicazioni civili, di tipo ricreativo e di tutela del patrimonio ambientale e culturale sommerso, nel rispetto della normativa vigente e dei regimi autorizzatori previsti per le aree sottoposte a particolare tutela.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9.7. Pastorella.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

10.1. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea *con le seguenti:* e delle norme che garantiscono la sicurezza delle immersioni.

10.2. Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: da privati e.

10.3. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: , e).

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere le seguenti parole: e all'articolo 13.

10.4. Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato effettuare manovre di avvicinamento, sosta o transito, a velocità superiore a 5 nodi entro il raggio di sicurezza di cui al presente articolo.

* **10.5.** Bonelli.

* **10.6.** Morfino, Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Santillo, Traversi.

ART. 11.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: guida subacquea, *aggiungere le seguenti:* in corso di validità.

11.1. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: certificato medico, *aggiungere le seguenti:* di

idoneità all'attività sportiva non agonistica,.

11.2. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quanto meno di idoneità all'attività sportiva non agonistica, o un certificato medico di idoneità all'attività subacquea, rilasciato in uno Stato membro dell'Unione europea.

11.3. Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, aggiornandone la formulazione in relazione alla vigente disciplina in materia di titolarità e gestione del demanio marittimo e dei porti, in base ai seguenti principi:

a) sostituire il riferimento all'autorità marittima con il riferimento all'autorità competente in base alla vigente ripartizione delle competenze nella materia, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 5, comma 1;

b) sostituire il riferimento al capo del compartimento con il riferimento all'autorità competente in base alla vigente ripartizione delle competenze nella materia, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 8, comma 1;

c) apportare le modificazioni necessarie per aggiornare le denominazioni degli enti e organi menzionati nel citato regolamento alle denominazioni e competenze dell'ordinamento amministrativo vigente;

d) prevedere, in relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del citato regolamento, la prorogabilità di tutti gli atti di concessione, indipendentemente dalla data del loro rilascio, nel caso in cui, alla scadenza, risulti che il concessionario non abbia potuto realizzare, per fatti a lui non addebitabili, opere o parti sostanziali delle opere previste ovvero qualora si rendano necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità.

11.4. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 12.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, *con le seguenti:* dotate di certificazione e marcatura CE.

12.1. Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: conformi alle normative dell'Unione europea *con le seguenti:* dotate di certificazione e marcatura CE.

12.2. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, la seguente parola: subacqueo.

12.3. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il numero massimo per la partecipazione alle immersioni di addestramento è stabilito da *standard* internazionalmente riconosciuti. Per le immersioni guidate, il numero massimo di subacquei che ogni guida può accompagnare può essere eventualmente stabilito, per particolari situazioni ambientali, dagli enti parco e dagli

enti di gestione di un'area marina, ove presenti. In ogni caso possono essere regolamentati da eventuali ordinanze della Capitaneria di porto competente per territorio.

12.5. Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi *con le seguenti:* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

12.6. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 13.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e statuto *con le seguenti:* , statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali e regionali.

13.1. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste *con le seguenti:* dotate di certificazione e marcatura CE.

* **13.2.** Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut.

* **13.3.** Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 14.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il rispetto di adeguati *standard* di sicurezza del la-

voro, di qualificazione professionale degli operatori e di organizzazione delle attività subacquee svolte nelle zone individuate.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo, il decreto di cui al comma 1 tiene conto, in via preventiva, degli impatti occupazionali e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla stagionalità delle attività, alla continuità occupazionale, alla qualificazione professionale e alle condizioni di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati.

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto di *standard* nazionali in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, inquadramento contrattuale e tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati.

14.1. Bonelli.

Al comma 2, dopo la parola: promuove, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con le regioni e i comuni insulari di riferimento,.

Conseguentemente, al comma 5, ovunque ricorra, dopo le parole: politiche del mare *aggiungere le seguenti:* e le regioni e i comuni marini interessati.

14.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Iaria, Morfino, Santillo, Traversi.

Al comma 2, dopo la parola: promuove, *aggiungere le seguenti:* previa intesa con gli enti di gestione delle aree marine protette, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),.

14.3. Morfino, Fede, Iaria, L'Abbate, Santillo, Traversi, Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

1. Ai fini della presente legge per « megafauna marina » si intende: mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

2. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300 metri dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

3. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

4. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

5. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 metri dall'animale.

6. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il ri-

spetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.

14.02. Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Valorizzazione del patrimonio marittimo regionale)

1. Le regioni possono promuovere progetti integrati di valorizzazione del patrimonio marittimo, culturale e ambientale, anche attraverso la costituzione di distretti turistici economici marittimi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.04. L'Abbate, Fede, Iaria, Morfino, Santillo, Traversi.

(Inammissibile)

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.1. Traversi, Iaria.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

Conseguentemente, al medesimo comma 1):

sopprimere le lettere i), l), m), n);

alla lettera o), sopprimere il numero 2);

sopprimere la lettera r).

16.2. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso « 2-ter », aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei casi previsti dal presente comma, al soggetto privato le amministrazioni comunali rilasciano l'autorizzazione per la locazione di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992.

16.3. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso « 2-ter », aggiungere il seguente: « 2-quater. Le regioni possono istituire sistemi informativi integrati per la gestione delle procedure amministrative relative alla nautica da diporto, in coordinamento con il Sistema telematico del diporto nazionale. ».

16.4. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **16.5.** Traversi, Iaria.

* **16.6.** Pastorella.

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 42-bis », comma 1, dopo le parole: contratto di locazione aggiungere le seguenti: stipulato a favore di una persona fisica.

16.7. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o per un itinerario concordato.

16.8. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di prevenire il danneggiamento degli *habitat* marini sensibili, le autorità competenti promuovono, anche sulla

base del monitoraggio periodico dello stato dei fondali, l'installazione e l'implementazione progressiva di campi ormeggio mediante gavitelli ecocompatibili, prevedendo, nelle aree di maggiore vulnerabilità, il divieto di ancoraggio libero.

* **20.1.** Bonelli.

* **20.2.** Evi, Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Ferrari, Morassut.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.

(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ente gestore dell'AMP definisce, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale delle aree protette.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

Art. 20-ter.

(Condotta in caso di avvistamento di megafauna marina)

1. In caso di avvistamento di megafauna marina le imbarcazioni da diporto devono mantenere una distanza di almeno 300 metri dagli esemplari e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di

avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici;

2. È fatto divieto alle imbarcazioni da diporto di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o *sonar* per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'animale, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare procedere con solo abbrivio al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 metri dall'animale.

5. I soggetti autorizzati alla navigazione nelle aree marine protette devono informare gli utenti sulle regole di condotta responsabile in caso di interazione con fauna marina, promuovendo il rispetto della biodiversità e delle normative vigenti.

20.01. Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Condotta in caso di avvistamento di megafauna marina)

1. In caso di avvistamento di megafauna marina le imbarcazioni da diporto devono mantenere una distanza di almeno 300 metri dagli esemplari e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida

internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici;

2. È fatto divieto alle imbarcazioni da diporto di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'animale, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare procedere con solo abbrivio al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 metri dall'animale.

5. I soggetti autorizzati alla navigazione nelle aree marine protette devono informare gli utenti sulle regole di condotta responsabile in caso di interazione con fauna marina, promuovendo il rispetto della biodiversità e delle normative vigenti.

20.02. Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate dall'I-

stituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In un'Area marina protetta (AMP), è competenza dell'ente gestore dell'AMP definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

20.04. Bonelli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, identifica:

a) le grotte marine in cui è consentito l'ingresso da parte di imbarcazioni da diporto esclusivamente a motori spenti;

b) le grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina, in cui è vietato l'ingresso;

c) le grotte nelle quali le attività subacquee ricreative devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

2. Nelle aree marine protette, è competenza dell'ente gestore definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per

finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.

20.05. Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Gestione sostenibile della Posidonia oceanica)

1. Al fine di sostenere le amministrazioni comunali costiere nelle attività di gestione dei depositi di Posidonia oceanica, riconosciuti dalla normativa vigente quali elementi naturali di difesa contro l'erosione costiera e, al contempo, suscettibili di richiedere specifici interventi di movimentazione o rimozione per garantire la fruizione dei litorali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse tra le regioni costiere, prevedendo, in ogni caso, la priorità agli interventi basati su pratiche di gestione sostenibile, quali lo spostamento temporaneo e il riposizionamento *in situ* dei depositi. Le regioni provvedono alla successiva assegnazione delle risorse ai comuni costieri che ne facciano richiesta, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto di cui al secondo periodo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.03. Lai, Simiani.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione)

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio di cui all'articolo 172-bis, comma 1, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.

22.01. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca e.

28.1. Ilaria Fontana, Fedè, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le attività indicate al primo periodo sono altresì vietate nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette nonché nelle zone di mare

comprese tra la costa e il limite di 12 miglia dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale »;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di divieto, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono sottoposte alle procedure di VIA e di VAS, secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del presente decreto, d'intesa con la regione interessata, che acquisisce il parere degli enti locali »;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I titoli abilitativi già rilasciati per lo svolgimento delle attività nelle zone di mare fino a 12 miglia dalla linea di costa sono fatti salvi non oltre il termine di efficacia della VIA, decorso il quale il procedimento di VIA è reiterato, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza e di salvaguardia ambientale ».

28.2. Ilaria Fontana, Fedè, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea.

* **28.3.** Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut.

* **28.4.** L'Abbate, Fedè, Iaria, Morfino, Santillo, Traversi.

ART. 29.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti,;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

all'articolo 35, comma 1, dopo le parole: degli articoli *aggiungere la seguente:* 29,.

29.1. Caso, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

ART. 33.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunte *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire la rubrica con la seguente: (Rappresentanza nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

* **33.1.** Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

* **33.2.** Bonelli.

Al comma 1, sostituire le parole: della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute *con le seguenti:* delle associazioni di categoria della pesca e dell'attività subacquea maggiormente rappresentative designato.

33.3. Morfino, Fede, Iaria, L'Abbate, Santillo, Traversi.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34.1. Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

34.2. Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

ART. 36.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e doveri.

36.1. Carmina, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	18
Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti di <i>Survival International</i> Italia e del popolo Ayoreo del Paraguay (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	19
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Audizione del Direttore generale per l'Europa e la politica commerciale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Nicola Verola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza
della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di *Survival International* Italia e del popolo Ayoreo del Paraguay.
(*Svolgimento e conclusione*).

Laura BOLDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesca CASELLA, *direttrice di Survival International Italia*, Porai PICANERAI e Rosalino DARAJIDI PICANERAI, *rappresentanti del popolo Ayoreo del Paraguay*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTA-

PELLE PROCOPIO (PD-IDP) e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Francesca CASELLA e Teresa MARTINEZ LOPEZ, *rappresentanti di Survival International Italia*, Porai PICANERAI e Rosalino DARAJIDI PICANERAI, *rappresentanti del popolo Ayoreo del Paraguay*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**COMITATO PERMANENTE
SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione del Direttore generale per l'Europa e la politica commerciale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Nicola Verola.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Nicola VEROLA, *Direttore generale per l'Europa e la politica commerciale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Benedetto DELLA VEDOVA, Beatriz COLOMBO (FDI), Isabella DE MONTE (FI-PPE), Andrea ORSINI (FI-PPE) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), in videoconferenza.

Nicola VEROLA, *Direttore generale per l'Europa e la politica commerciale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. C. 2637 (Parere alle Commissioni VII e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale. C. 2886 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	49

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura.

C. 2637.

(Parere alle Commissioni VII e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso, in

assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relattrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di legge C. 2637, recante disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura, nel testo risultante dalle ulteriori modifiche approvate dalle Commissioni riunite Cultura e Affari sociali nella seduta del 15 aprile 2026.

In proposito, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato la citata proposta di legge, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalle Commissioni di merito nella seduta del 17 febbraio 2026, esprimendo in quella sede un parere favorevole con una condizione e un'osservazione.

In particolare, precisa che la predetta condizione era diretta a modificare la formulazione dell'articolo 1, comma 4, al fine di indicare che gli oneri previsti dal provvedimento fossero pari a 300.000 euro per l'anno 2026, posto che il comma 1 del

medesimo articolo 1 autorizzava, nella citata annualità, una spesa in misura pari a tale importo, mentre l'osservazione segnalava l'opportunità, anche alla luce dei tempi presumibilmente necessari per l'approvazione del provvedimento, di valutare la compatibilità del termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, relativo all'individuazione degli istituti e dei luoghi della cultura beneficiari del contributo istituito dalla proposta di legge in esame, con la sua effettiva erogazione nell'anno 2026.

Segnala, quindi, che le modifiche da ultimo approvate dalle Commissioni di merito nella citata seduta dello scorso 15 aprile recepiscono tanto la condizione quanto l'osservazione contenute nel parere della Commissione Bilancio, posticipando all'anno 2027 gli oneri derivanti dall'istituzione del fondo per la concessione di contributi a fondo perduto, ferma restando la relativa copertura finanziaria a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della cultura che reca, in ogni caso, le occorrenti disponibilità.

Tanto premesso, nel segnalare di non avere rilievi da formulare sul testo ora all'esame della Commissione, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

C. 2886 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali reputa utile acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Precisa che, ai fini delle proprie richieste di chiarimento al Governo, ha tenuto conto della relazione tecnica riferita al testo originario e al relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari nonché alla documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la 5^a Commissione permanente del Senato, in considerazione del fatto che la relazione tecnica aggiornata ai sensi dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 è stata trasmessa, per le vie brevi, solo pochi minuti prima dell'inizio della presente seduta.

Per quanto concerne l'articolo 2, commi 1 e 2, evidenzia che la norma, novellata nel corso dell'esame al Senato, modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 123 del 2023 e l'articolo 7 della legge n. 71 del 2017, reca disposizioni modificative della normativa vigente in materia di ammonimento da parte del questore di soggetti minori di età. Nel dettaglio, segnala che vengono, tra l'altro, introdotte sanzioni amministrative pecuniarie per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sui minori colpevoli dei medesimi reati per cui gli stessi hanno ricevuto l'ammonimento e che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo 5 decreto-legge n. 123 del

2023, previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile del medesimo ministero. Fa presente che la relazione tecnica specifica che le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni introdotte potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, per quanto riguarda le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni, nel prendere atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, ovvero che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può attuare quanto previsto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi di informazione volti ad escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per effetto delle disposizioni in esame. Per quanto riguarda, inoltre, la riassegnazione delle entrate derivanti dalle sanzioni alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, evidenzia che tale riassegnazione, riguardando tutte le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, coinvolge non solo quelle derivanti dalle nuove sanzioni introdotte dal presente provvedimento con il comma 4-bis del medesimo articolo 5, ma anche quelle derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dello stesso articolo 5 già previste a legislazione vigente per l'ipotesi di ammonimento. Ciò stante, reputa pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che la riassegnazione a finalità di spesa di introiti che dovrebbero già risultare incorporati a legislazione vigente nelle previsioni di entrata dovrebbe comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Con riferimento al comma

2-bis del medesimo articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che lo stesso, introdotto durante l'esame al Senato, inserendo la lettera *e-bis*) all'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, interviene sul sequestro preventivo prevedendo che questo sia eseguito anche sui contenuti digitali del profilo personale e sui relativi dati. Al riguardo, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi di informazione volti a confermare che le attività previste dalla disposizione in esame possano essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia che la norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, tra l'altro, novellando l'articolo 624-bis del codice penale, inserisce un'autonoma fattispecie di tipologia di furto con destrezza su beni che ineriscono strettamente alla persona, su oggetti che ne costituiscono la proiezione digitale nonché su beni di valore significativo. Rileva inoltre che, con l'introduzione dell'articolo 628-bis al medesimo codice penale, viene prevista una specifica aggravante per il reato di rapina qualora lo stesso sia commesso ai danni di specifici soggetti da un gruppo organizzato considerato particolarmente pericoloso e si prevedono specifiche norme di coordinamento conseguenti all'introduzione della fattispecie di rapina aggravata di cui al summenzionato nuovo articolo 628-bis del codice penale. Tra queste, evidenzia la previsione che anche nel caso del predetto reato si applichi la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni nell'ambito di procedimenti per delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991. Secondo la relazione tecnica, fa presente che le amministrazioni interessate possono provvedere all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, con riferimento alle spese relative alle attività giudiziarie di cui al comma 3 del-

l'articolo in esame – che estende alla fattispecie di rapina aggravata introdotta dalla norma in commento la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni –, ha assicurato che il capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, recante spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni, reca le necessarie disponibilità finanziarie per farvi fonte, fermo restando, in ogni caso, il possibile utilizzo degli strumenti di flessibilità di bilancio, di cui all'articolo 33, comma 4, della legge n. 196 del 2009. In proposito, nel segnalare che l'attuale dotazione del citato capitolo 1363 è pari a 227.143.598 euro, in termini di competenza e di cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, è rimasta invariata rispetto a quella del triennio precedente, al fine di assicurare che nel capitolo di cui trattasi o comunque nel relativo programma di spesa – programma 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – possano essere effettivamente reperite le occorrenti disponibilità per far fronte all'attuazione delle nuove esigenze che derivano dalle disposizioni in esame, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di flessibilità di bilancio di cui all'articolo 33, comma 4, della legge n. 196 del 2009, ritiene opportuno che sia chiarito se in occasione della prossima presentazione del disegno di legge per l'assestamento di bilancio 2026 sarà proposta una integrazione dello stanziamento in termini di competenza del programma di spesa di cui trattasi.

Rileva, quindi, che l'articolo 9 depenalizza le sanzioni in materia di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 18 del regio decreto n. 773 del 1931, prevedendo contestualmente l'inasprimento delle sanzioni amministrative irrogate. Fa presente che il gettito derivante dall'applicazione delle suddette sanzioni affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non

dirigenziale dell'amministrazione civile. Al riguardo, considerato che l'intero gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni *ex* articolo 18, e non solo la quota incrementale, è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che la riassegnazione a finalità di spesa di introiti che, in quanto non corrispondenti alla citata quota incrementale, dovrebbero già risultare incorporati a legislazione vigente nelle previsioni di entrata dovrebbe comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 13, rileva che la norma prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il registro delle notizie di reato sia adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-*bis*.1 dell'articolo 335 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, che prevede l'annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito il fatto costituente reato in presenza di una causa di giustificazione. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'introduzione di un nuovo modello, che integri le funzionalità del registro delle notizie di reato già esistente, potrà essere attuata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie attività finalizzate all'aggiornamento periodico dei sistemi informativi in uso all'amministrazione giudiziaria, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di informazione al riguardo, al fine di escludere che dall'introduzione del predetto modello possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame, mo-

dificata nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche al decreto-legge n. 48 del 2025 relativamente alla disciplina dell'assistenza legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, fa presente che la predetta norma dispone che la disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 23, comma 1, trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale, che prevede l'annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito il fatto costituente reato in presenza di una causa di giustificazione, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14. Segnala che la norma interviene, altresì, sulla disciplina in materia di rimborsi spese di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introducendo una deroga all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, previsto ai fini della non imponibilità dei rimborsi, per le spese relative a trasferte e missioni effettuate nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2025 da parte del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal comma 2 del predetto articolo 14. Segnala che viene, infine, modificato l'articolo 14, comma 2, della legge n. 42 del 2025, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 ottobre 2026 il termine di vigenza del regime derogatorio ivi disciplinato, che consente, al fine di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, di disporre, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, i trasferimenti del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale direttivo con funzioni operative anche in assenza del requisito minimo di permanenza in sede, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14.

Con riferimento al comma 1, rileva che la relazione tecnica afferma che la norma,

estendendo l'applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla fase giudiziaria prevista dalla disciplina introdotta dall'articolo 13 del presente decreto-legge, non determina il superamento del limite di spesa prefissato dalla vigente normativa, atteso che tali soggetti, secondo le attuali disposizioni, godono già della tutela in esame anche nel caso in cui siano iscritti nel registro delle notizie di reato. In particolare, evidenzia che la copertura finanziaria della disposizione è assicurata dalle risorse già stanziare dagli articoli 22 e 23 del decreto-legge n. 48 del 2025, che erano volti a introdurre strumenti assistenziali in favore del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, rispettivamente, nel limite di 860.000 euro annui e di 120.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025. Al riguardo, prendendo atto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che gli strumenti assistenziali in favore del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui agli articoli 22 e 23 del decreto-legge n. 48 del 2025 – ora estesi anche alle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale – sono riconosciuti su richiesta degli interessati e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

Per quanto attiene al comma 2, segnala che secondo la relazione tecnica la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, ai fini dei rimborsi delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, i dipendenti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in assenza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, devono necessariamente produrre un documento fiscale, quale fattura o ricevuta, sottoposto al controllo della pubblica amministrazione e che il personale in questione è destinatario di specifi-

che norme contrattuali che prevedono un rimborso forfettario delle spese di missione. Al riguardo, ritiene comunque necessario che siano forniti ulteriori elementi di informazione volti a verificare se l'esclusione dei dipendenti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti possa pregiudicare la realizzazione degli effetti di maggior gettito quantificati dalla relazione tecnica riferita all'Atto Camera 2112, poi divenuto legge di bilancio 2025, che ha introdotto il citato obbligo di tracciabilità.

Rileva, quindi, che l'articolo 18 detta modifiche a specifiche disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato recate dal comma 1 dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017. In particolare, fa presente che viene estesa anche ai posti disponibili fino al 31 dicembre di ciascun anno, fino al 2029, la procedura concorsuale relativa alla qualifica di vice sovrintendente prevista nell'assetto già vigente con riguardo ai posti disponibili riferiti al fino al 2022, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *a*) e che sono previsti ulteriori concorsi interni, da bandire entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la copertura di posti nella qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi del comma 1, lettera *d*). Fa inoltre presente che è introdotta, dal comma 1, lettera *f*), una nuova procedura per la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno dal 2023 al 2025 e che viene previsto dal comma 1, lettera *f-bis*), per il 2027 il bando di un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico della Polizia di Stato, riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato e si provvede ai relativi oneri mediante riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario. Segnala che viene altresì prevista la possibilità di ampliare la graduatoria in favore dei candidati idonei all'esito della procedura per

l'accesso alla qualifica di vice ispettore, introdotta dalla lettera *d*) del comma 1 e che tale ampliamento può essere consentito per un numero massimo di candidati pari al 20 per cento dei posti messi a bando, ferma la dotazione organica e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente, secondo quanto disposto dal comma 2. Rileva che viene altresì anticipato al 2027 il bando del concorso straordinario, previsto nell'assetto già vigente per il 2028, per 2.400 posti di ispettore superiore, riservato agli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ai sensi del comma 1, lettera *e*), e che a tal fine viene autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per il 2027 e di euro 4.843.104 per il 2035, ai sensi del comma 4. Secondo quanto disposto dal successivo comma 5, fa altresì presente che viene autorizzata la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e si provvede alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano. Segnala che a gli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede con le modalità previste dal comma 6. Evidenzia che la relazione tecnica, con riferimento al comma 1, lettere *a*), *d*) ed *f*), riferisce che questi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determinano un incremento della dotazione organica dei ruoli delle qualifiche interessate dalle disposizioni, né un aumento delle unità che accedono ai medesimi ruoli e che le relative procedure concorsuali consentono l'accesso ai predetti ruoli nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne. Con riguardo al comma 2, la relazione tecnica precisa, altresì, che la possibilità di ampliare i posti disponibili in favore dei candidati idonei nella procedura di cui al comma 1, lettera *d*), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determina alcun incremento delle vigenti facoltà assunzionali della Polizia di Stato. Al ri-

guardo, non formula osservazioni alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica. Per altro, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito al persistere della neutralità finanziaria della previsione di cui al comma 1, lettere *a)* e *d)*, alla luce delle modifiche approvate al Senato che ne hanno modificato l'applicazione temporale. Fa presente che la relazione tecnica e la documentazione depositata dal Governo al Senato, forniscono, altresì, i dati e i parametri sottostanti la quantificazione, operata secondo uno sviluppo decennale, degli oneri recati dal comma 1, lettera *e)*, derivanti dall'anticipazione dal 2028 al 2027 del concorso interno per 2.400 posti di ispettore superiore, precisando che gli stessi sono stati computati tenendo conto dell'incremento del trattamento economico annuo fisso e accessorio, calcolato come dato medio complessivo, secondo l'inquadramento parametrico medio di partenza nella qualifica di ispettore e di arrivo nella qualifica di ispettore superiore. Evidenzia che tale quantificazione tiene conto anche della progressione in carriera degli ispettori superiori alla qualifica di sostituto commissario, che a legislazione vigente avviene dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e che, per effetto della norma, risulta anticipata dal 2036 al 2035. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerati i suddetti dati e parametri che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi della spesa autorizzata dal comma 4 per far fronte agli oneri di cui al comma 1, lettera *e)*. Per quanto riguarda la lettera *f-bis)*, concernente il bando di un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico della Polizia di Stato, si evidenzia che gli oneri discendenti dalla disposizione non risultano quantificati e, pertanto, la verifica della congruità degli stessi e della relativa copertura mediante riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente non appare effettuabile. Con riguardo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, non formula osservazioni, prendendosi atto di quanto riferito nella documentazione depositata

dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, ovvero che il relativo importo è stato determinato in coerenza con gli oneri derivanti per il passaggio da ispettore superiore a sostituto commissario. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 18 provvede agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, pari a 7.627.968 euro per l'anno 2027 e a 4.843.104 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 19, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede che, in via temporanea e fino al 31 dicembre 2027, possano essere indetti, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, elevando, rispetto all'assetto già vigente, il titolo di studio, da diploma di istruzione secondaria superiore a laurea, il cui possesso è richiesto quale requisito per la partecipazione alle pertinenti procedure concorsuali pubbliche, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Segnala che viene, inoltre, disciplinata a livello di normazione primaria la composizione delle relative commissioni esaminatrici, riproponendo, in termini complessivamente analoghi, quanto già previsto a normativa vigente a livello regolamentare dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 168 del 9 settembre 2022, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19. Con riguardo ai medesimi concorsi, fa presente che è quindi ridotta da due anni a un anno la durata del corso di formazione per allievi vice ispettori, ai sensi del comma 3, ed è previsto che allo scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto per il conseguimento della promozione alla qualifica di

ispettore vengano ammessi i vice ispettori che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso previsto dalla suddetta disciplina transitoria, ai sensi del comma 5. Rileva che è autorizzata, inoltre, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, la possibilità per i medesimi vice ispettori di alloggiare, durante il periodo di prova e per un massimo di massimo di tre mesi, presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 7. Fa presente che viene, infine, disposto, a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, che, in favore del personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta la laurea, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari siano computati per intero ai fini della determinazione dello stipendio, ai sensi del comma 8. Con riguardo ai commi da 1 a 7, evidenzia che la relazione tecnica, come integrata dalla documentazione pervenuta al Senato, conferma che all'attuazione della suddetta disciplina transitoria si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ai sensi dei commi 2, 4, 6 e 7, nonché a valere a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ai sensi del comma 1. In merito alla riduzione della durata del corso di formazione per i vincitori dei concorsi da vice ispettore, di cui al comma 3, osserva che è stato precisato che questa non determinerà un'accelerazione di carriera del relativo personale, in quanto riguarda il periodo di formazione durante il quale i vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori e che la nomina a vice ispettore si consegue in caso di superamento del corso di formazione, per cui la permanenza nella qualifica rimane inalterata ai fini dell'avanzamento alla qualifica di ispettore. A tale ultimo riguardo, pur preso atto di quanto testé riferito, evidenzia che, se ai fini dell'avanzamento alla qualifica di ispettore la permanenza in quella di vice ispettore resta inalterata, pari a due anni, rispetto a quanto già previsto a normativa vigente dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, ma pro-

prio in ragione della riduzione della durata del corso di formazione, l'accesso allo scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di ispettore, con riguardo ai vice ispettori reclutati in virtù delle disposizioni in esame, potrà avvenire con un anno d'anticipo rispetto a quanto previsto dal medesimo articolo 28, che fa riferimento ad una durata biennale del corso di formazione, con conseguente anticipazione per il medesimo personale, dal momento della nomina ad allievo vice ispettore, della successiva progressione di carriera. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda il comma 8, che prevede il riconoscimento degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, appare necessario, a suo avviso, provvedere alla determinazione dell'onere che deriva dalla sua attuazione, definendo la platea dei beneficiari della norma che, stando al suo tenore letterale, è costituita non solo dagli ispettori di cui si prevede il reclutamento ai sensi del comma 1, ma da tutto il personale della Polizia di Stato – compreso quindi anche quello già in servizio – per la cui assunzione è richiesta la laurea. Segnala che si tratta infatti di un onere il cui ammontare appare fin d'ora quantificabile in termini prudenziali – a prescindere dal monitoraggio cui fa riferimento la documentazione depositata dal Governo al Senato –, sia con riferimento al personale di nuova assunzione, per il quale si dovrà tenere conto dei maggiori oneri stipendiali che si manifesteranno nel corso del tempo per effetto del computo della durata legale del corso di studi universitari, sia nei confronti del personale in servizio, per il quale, per altro, non viene neppure escluso espressamente il riconoscimento di competenze arretrate, con il rischio di contenziosi che da ciò potrebbero derivare in caso di mancato riconoscimento. Inoltre, osserva che la mancata quantificazione di tale onere non rende possibile esprimere valutazioni in merito alla possibilità di provvedere alla copertura a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente senza compromettere la finalità a cui le relative risorse sono

destinate, che non dovrebbe essere quella di provvedere alla compensazione di maggiori oneri retributivi, ma quella di garantire le capacità assunzionali dell'amministrazione, al fine di assicurarne l'operatività.

In merito all'articolo 19-*bis*, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modifica la disciplina del collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato, riducendo dal 5 al 3,5 per cento il limite percentuale della dotazione organica entro il quale è consentita l'applicazione dell'istituto, contestualmente specificando che tale percentuale si applica alla dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza. Rileva che la durata della permanenza massima nella posizione viene, altresì, portata da tre a quattro anni, ferma restando la possibile proroga per un periodo non superiore a un anno già prevista nell'assetto vigente. Viene, infine, previsto che il dirigente collocato in disponibilità, che nel frattempo acceda alla qualifica superiore, rientri in organico andando ad occupare un posto di ruolo e che, se in corrispondenza della qualifica conseguita permane la possibilità di collocamento in disponibilità, possa essere comunque disposto il ricorso allo stesso, anche nella nuova qualifica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo volta ad escludere che dalle modifiche introdotte alla legislazione vigente possano derivare profili di onerosità, con particolare riguardo al rientro in organico del personale collocato in disponibilità.

Con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera *0a*), evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, modifica il comma 2 dell'articolo 168 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di estendere la durata del mandato del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, portandola da un anno non prorogabile o non rinnovabile a due anni, salvo il caso di cessazione dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Al riguardo, ri-

tiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad escludere che dalla disposizione in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con riguardo alla corresponsione dei trattamenti di quiescenza.

In relazione alle ulteriori disposizioni dell'articolo 20, evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare al fine di prevedere, tra l'altro, la possibilità, fino al 31 dicembre 2027, di bandire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, concorsi pubblici per titoli ed esami, riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea, per il reclutamento di marescialli dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo, altresì, che i posti rimasti scoperti all'esito di tali concorsi siano recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento. Viene, inoltre, prevista la possibilità di prolungamento per la durata di un anno della ferma del militare dell'Arma che, alla scadenza della ferma volontaria, non sia nelle condizioni, per scarsità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Viene, altresì, novellato il comma 1 dell'articolo 1783 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di estendere, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, anche ai marescialli, per la nomina dei quali è prevista una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, previsto nell'assetto già vigente per i soli ufficiali. Inoltre, con l'introduzione del comma 1-*bis* all'articolo 1860 del Codice dell'ordinamento militare, si prevede – senza far riferimento per finalità di copertura alle vigenti facoltà assunzionali né ad alcun'altra forma di copertura – l'estensione ai marescialli anche dell'applicazione dell'articolo 32 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, che, nell'assetto già vigente, prevede nei confronti dei soli uffi-

ciali il riconoscimento degli anni dei corsi di laurea ai fini del trattamento di quiescenza. In relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato da parte dell'Arma dei Carabinieri, novellando l'articolo 2248 del Codice dell'ordinamento militare, viene, quindi, estesa dall'anno 2027 all'anno 2033 la possibilità di provvedere annualmente con decreto ministeriale alla modifica del numero delle promozioni da conferire agli ufficiali dell'Arma appartenenti rispettivamente al ruolo normale e a quello forestale iniziale, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Evidenzia che la novella, al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, mantiene fermo quanto previsto nell'assetto già vigente, ovvero che il decreto può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Viene, parimenti, estesa fino all'anno 2033 la possibilità di provvedere annualmente con decreto interministeriale, per ogni grado dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma, alla modifica del numero di promozioni a scelta al grado superiore, alla determinazione delle relative aliquote di valutazione e alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi. Per quanto riguarda il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio di cui alla lettera *i*), rileva che la documentazione depositata dal Governo al Senato segnala che la disposizione è suscettibile di generare effetti finanziari che si realizzeranno in un orizzonte temporale decennale di complessa stima, in quanto correlati al numero di arruolamenti che saranno effettuati a seguito della specifica procedura che non è stata, al momento, oggetto di bando di concorso, mentre, per quanto riguarda il computo dei medesimi anni ai fini pensionistici di cui alla lettera *l*), la stessa documentazione ritiene che esso determinerebbe il riconoscimento, per quegli anni, di contributi figurativi, che non comportano un esborso effettivo né per il

soggetto né per lo Stato, poiché utili solo alla maturazione del diritto all'accesso alla pensione, ma non al *quantum debeatur*.

Per quanto riguarda le lettere *i*) ed *l*) del comma 1, che prevedono il riconoscimento ai marescialli degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini, rispettivamente, della determinazione dello stipendio e del trattamento di quiescenza, ritiene necessario provvedere alla determinazione dell'onere che deriva dalla sua attuazione, definendo la platea dei beneficiari della norma che, stando al suo tenore letterale, è costituita non solo dai marescialli di cui si prevede il reclutamento ai sensi del comma 1, ma anche di quelli già in servizio, posto che la novella operata all'articolo 1783 del Codice dell'ordinamento militare risulta applicabile, in quanto contenuta nel libro sesto del predetto Codice, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 1776 del Codice stesso. Si tratta, comunque, di un onere il cui ammontare appare fin d'ora quantificabile in termini prudenziali, a prescindere dal monitoraggio cui fa riferimento la documentazione depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, sia con riferimento al personale di nuova assunzione, per il quale si dovrà tenere conto dei maggiori oneri stipendiali che si manifesteranno nel corso del tempo per effetto del computo della durata legale del corso di studi universitari, sia eventualmente nei confronti del personale in servizio, per il quale si dovrebbe tenere conto anche del riconoscimento di competenze arretrate. Inoltre evidenzia, come già rilevato riguardo all'articolo 19, che la mancata quantificazione di tali oneri non rende possibile esprimere valutazioni in merito alla possibilità di provvedere alla copertura a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente senza compromettere la finalità a cui le relative risorse sono destinate, che non dovrebbe essere quella di provvedere alla compensazione di maggiori oneri retributivi, ma quella di garantire le capacità assunzionali dell'amministrazione, al fine di assicurarne l'operatività. Per quanto

riguarda, in particolare, il computo della durata del corso di studi universitari ai fini del trattamento di quiescenza, per il quale non viene indicata alcuna forma di copertura, rileva altresì che, trattandosi di anni utili alla maturazione del diritto all'accesso alla pensione, come per altro indicato dalla stessa documentazione presentata dal Governo al Senato, tale computo appare suscettibile di incidere sulle dinamiche di uscita dal servizio del personale, con conseguenti effetti sui futuri fabbisogni assunzionali dell'amministrazione e sulle erogazioni a carico dell'ente previdenziale che potrebbero manifestarsi anche in un arco di tempo non necessariamente di lungo periodo, considerato che la disposizione sembrerebbe applicabile anche al personale già in servizio. Ritiene che andrebbero inoltre acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere possibili effetti di trascinamento nei confronti dei gradi corrispondenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, a cui non viene riconosciuto il medesimo beneficio. In merito alla lettera *h*) del comma 1, ritiene che andrebbe altresì confermato che la possibilità di prolungamento in servizio della ferma per un anno ivi prevista sia consentita nell'ambito e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

In merito all'articolo 21, evidenzia preliminarmente che la norma autorizza, fino al 31 dicembre 2027, il Corpo della Guardia di finanza, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, a reclutare, mediante pubblici concorsi, personale col grado di maresciallo in possesso di specifici requisiti individuati dalla norma, tra i quali il possesso della laurea triennale, per il potenziamento del settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, prevedendo che, in caso di scopertura di posti all'esito di tali concorsi, gli stessi vengano recuperati nell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento. Rileva che la relazione tecnica, nel precisare che il reclutamento straordinario di marescialli in esame non determina la creazione di un ruolo tecnico in quanto gli stessi saranno

inseriti nel relativo ruolo unico dei marescialli della Guardia di finanza, riferisce che le norme in esame verranno attuate a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. Evidenzia che nell'ulteriore documentazione pervenuta al Senato, in merito al comma 7, è stato, altresì, precisato che le relative previsioni non generano effetti di accelerazione di carriera né anticipazione di incrementi stipendiali. Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, come integrata alla luce dei chiarimenti forniti al Senato, non formula osservazioni. Rileva, inoltre, che la norma, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, prevede l'estensione in favore del personale della Guardia di finanza, con particolari specializzazioni operative individuate dalla stessa, corrispondenti a quelle di cui si prevede il potenziamento al comma 1, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea, l'applicazione di specifiche disposizioni concernenti il riconoscimento degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi di laurea, ai fini della determinazione del trattamento retributivo e di quiescenza; riconoscimento previsto, nell'assetto già vigente, in favore dei soli ufficiali del Corpo.

Sottolinea che la relazione tecnica asserisce che gli oneri relativi alla predetta estensione sono connessi al numero di arruolamenti che saranno effettuati a seguito della specifica procedura delineata nell'articolo 21, che non è stata, al momento, oggetto di bando di concorso e, pertanto, non è allo stato disponibile né il numero di partecipanti né quello dei vincitori. In ogni caso, pur tenuto conto nell'indeterminatezza dei citati oneri, evidenzia che le disposizioni in commento prevedono la copertura dei maggiori oneri che dovessero realizzarsi a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ciò stante, riguardo al computo della durata del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, analogamente a quanto già rilevato con riferimento agli articoli 19 e 20, rispettivamente per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, osserva che l'onere che ne deriva appare prudenzialmente quantifica-

bile, sebbene si riferisca ad arruolamenti che non sono stati ancora oggetto di bando di concorso, giacché la stima potrebbe essere comunque effettuata sulla base del presumibile fabbisogno assunzionale da soddisfare. Inoltre, ritiene che andrebbero valutati eventuali effetti di trascinamento nei confronti dei pari grado già in servizio che abbiano avuto accesso al ruolo con concorso esterno nei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario e già in possesso di laurea triennale. Per quanto riguarda, invece, il computo della durata del corso di studi universitari ai fini pensionistici, rileva che, trattandosi di anni utili alla maturazione del diritto all'accesso alla pensione, gli stessi appaiono suscettibili di incidere sulle dinamiche di uscita dal servizio del personale, con conseguenti effetti sui futuri fabbisogni assunzionali dell'amministrazione e sulle erogazioni a carico dell'ente previdenziale che potrebbero manifestarsi anche in un arco di tempo non necessariamente di lungo termine, qualora la disposizione fosse applicabile, anche al personale già in servizio. Ritiene che andrebbero, inoltre, acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere anche possibili effetti di trascinamento che la norma potrebbe determinare anche per i gradi corrispondenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, a cui non viene riconosciuto il medesimo beneficio. Infine, come già osservato con riferimento agli articoli 19 e 20, evidenzia che la mancata quantificazione dell'onere non rende possibile esprimere valutazioni in merito alla possibilità di provvedere alla copertura a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente senza compromettere la finalità a cui le relative risorse sono destinate, che non dovrebbe essere quella di provvedere alla compensazione di maggiori oneri retributivi, ma quella di garantire le capacità assunzionali dell'amministrazione, al fine di assicurarne l'operatività.

In merito al comma 8-*bis* del medesimo articolo 21, evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, proroga al 31 dicembre 2026 la durata del mandato del Comandante generale della Guardia di

finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, in deroga al quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 189 del 1959. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad escludere che dalla disposizione in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con riguardo alla corresponsione dei trattamenti di quiescenza.

Relativamente all'articolo 23, rileva preliminarmente che le norme in esame, inserendo il comma 7-*bis* all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 198 del 2022, dispone che i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 abbiano una durata di 8 mesi, derogando all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 146 del 2000, in base al quale i suddetti corsi hanno una durata di 12 mesi. È, altresì, stabilito che il numero massimo di assenze in tali corsi, fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera *e*), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo n. 146 del 2000, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Evidenzia che la relazione tecnica, sottolineando che la riduzione della durata del corso non comporta un aumento del trattamento economico fisso e continuativo, dal momento che il personale interessato continua a percepire il trattamento economico del vicecommissario corrisposto all'avvio dello stesso, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che siano forniti ulteriori elementi di informazione volti ad escludere che la riduzione della durata del corso di formazione iniziale possa determinare effetti di anticipazione della progressione economica degli allievi vicecommissari.

In merito all'articolo 24, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, per specifiche esigenze di funzionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, la possibilità di indire concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse fi-

nanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, riservandone la partecipazione ai candidati in possesso di titoli di laurea specificamente individuati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 146 del 2000. È, altresì, disciplinata la composizione della commissione esaminatrice nei predetti concorsi ed è previsto che i vincitori dei citati concorsi frequentino un corso tecnico-professionale della durata di un anno, in deroga all'articolo 25 del decreto legislativo n. 443 del 1992, che stabilisce una durata minima di 2 anni per il medesimo corso, e che gli allievi vice ispettori non siano impiegati in servizi d'istituto per l'intera durata del corso. Inoltre, le norme disciplinano le ipotesi di dimissione per assenza dal predetto corso, fissando in proposito una soglia generale di 60 giorni, derogabile in specifici casi. Le ulteriori disposizioni prevedono che, per quanto concerne la successiva progressione in carriera, la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto avvenga mediante scrutinio per merito assoluto, essendo ammesso a tale valutazione il personale che abbia maturato almeno due anni di servizio effettivo nella qualifica di vice ispettore, computati oltre all'anno di formazione iniziale, e che gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari siano computati per intero ai fini della determinazione dello stipendio in favore del personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione sia stato richiesto il possesso del titolo di laurea. All'attuazione di tale disposizione si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per quanto riguarda il comma 7, che prevede il riconoscimento degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari per personale per la cui assunzione è richiesta la laurea, rileva che, stando al tenore letterale della disposizione, tale riconoscimento è previsto, non solo per gli ispettori di cui si prevede il reclutamento ai sensi del comma 1, ma anche a tutto il personale della Polizia penitenziaria. Gli oneri che derivano dall'attuazione della disposizione, pertanto, non sembrerebbero

limitati solo a quelli quantificati dalla relazione tecnica con riferimento ai nuovi ispettori da assumere ai sensi del comma 1, ma dovrebbero riguardare tutto il personale in servizio per la cui assunzione è richiesta la laurea, per il quale, per altro, non viene neppure escluso espressamente il riconoscimento di competenze arretrate, con il rischio di contenziosi che da ciò potrebbero derivare in caso di mancato riconoscimento. In merito alla possibilità di provvedere alla copertura di tali ulteriori oneri non quantificati a valere sulle facoltà assunzionali, ribadisce quanto già evidenziato in merito all'articolo 19 riguardo al fatto che le relative risorse, essendo destinate a provvedere ai fabbisogni assunzionali al fine di assicurare l'operatività dell'amministrazione, non dovrebbero essere utilizzate per la compensazione di maggiori oneri retributivi.

Relativamente all'articolo 25, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono la non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo della polizia a titolo di indennità di presenza riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione, autorizzando a tal fine la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026 e provvedendo alle relative coperture. Segnala che la relazione tecnica afferma che le azioni di recupero avviate dai provveditorati interessati, che sono esclusivamente quelli presso la Regione Siciliana, riguarderebbero, dai dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, un recupero per circa 475.772 euro, importo che, prudenzialmente, viene arrotondato a 500.000 euro. Secondo la relazione tecnica, altri provveditorati, quali quelli della Regione Campania, sono ancora in procinto di decidere se avviare la procedura di recupero delle suddette somme; pertanto, sono da escludere altre situazioni della stessa specie e, quindi, rischi emulativi della presente disposizione. Al riguardo, pur trattandosi di un onere limitato all'entità della spesa autorizzata, ritiene opportuno che gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica circa le azioni avviate dai provve-

ditorati interessati siano integrati con dati e informazioni attinenti al titolo sulla base del quale le risorse erano state erogate al personale, alle ragioni per le quali se ne è chiesta la restituzione e alle somme già scontate in bilancio a titolo di restituzione, anche in considerazione del fatto che il recupero potrebbe riguardare, come dichiarato dalla relazione tecnica, anche i provveditori di altre Regioni, oltre a quelli della Regione Siciliana.

Relativamente all'articolo 26, commi da 3 a 5, rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano per l'anno 2026 di un importo pari ad euro 2.000.000 le risorse del « Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR » per consentire l'ordinario svolgimento delle attività alla struttura del Commissario straordinario per il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 19 del 2024. Viene, inoltre, ridotta da nove a otto unità la consistenza del contingente massimo di personale non dirigenziale assegnato alla struttura del predetto Commissario straordinario, prevedendo che le specifiche attività del suddetto personale siano retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, ponendo un limite del 15 per cento della retribuzione tabellare al trattamento accessorio aggiuntivo *pro-capite*. Evidenzia che agli oneri derivanti dai precedenti commi 3 e 4, pari a euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019 e, quanto a 37.300 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024. Con riferimento al comma 3, evidenzia che nella nota depositata dal

Governo presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, viene affermato che l'incremento di 2 milioni di euro delle risorse del suddetto Fondo è destinato a garantire la copertura finanziaria di obbligazioni assunte – a fronte di finanziamenti già concessi – dagli enti territoriali attuatori di interventi relativi al recupero, alla valorizzazione e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata. Rileva che nella nota viene, altresì, dichiarato che le predette risorse risultano necessarie per assicurare il pagamento delle somme dovute a favore degli enti locali che completeranno i lavori e procederanno alla relativa rendicontazione entro l'esercizio finanziario 2026. Ciò premesso, pur considerando che l'onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa e, pur tenendo conto delle informazioni fornite nella summenzionata nota, ritiene opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi circa gli impegni assunti dalle amministrazioni interessate, ai quali fanno riferimento la relazione illustrativa e la citata nota del Governo.

In relazione all'articolo 27-*bis*, evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, modifica la disciplina delle locazioni di immobili di edilizia convenzionata e sovvenzionata prevista dall'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 in favore di dipendenti dello Stato, e dei loro aventi diritto, impiegati nella lotta alla criminalità, trasferiti per esigenze di servizio, che attribuisce agli stessi, qualora gli enti proprietari intendano vendere tali immobili a terzi, una facoltà di riscatto da esercitare entro il termine di dieci anni dalla data di inizio della locazione, fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale del 21 giugno 2017. Rileva che la disposizione prevede che tale facoltà possa essere esercitata anche in deroga a tale termine. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali minori introiti fiscali che si potrebbero verificare sia per effetto della vendita agli attuali conduttori rispetto a quelli conseguibili in caso di vendita libera ad altri soggetti ed even-

tualmente già scontati nei tendenziali di finanza pubblica, sia in relazione ai benefici fiscali, previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto interministeriale, in favore del locatore, a cui viene riconosciuto un credito d'imposta, in caso di esercizio della facoltà di riscatto da parte del conduttore.

Con riferimento all'articolo 30-*bis*, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 14-*ter* del Testo unico sull'immigrazione, includendo il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell'interno nei programmi di rimpatrio volontario assistito e introducendo un nuovo comma 3-*bis* che riconosce un compenso al rappresentante legale che assiste il cittadino straniero nella richiesta di adesione al programma, erogato dopo la partenza e pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto dal decreto attuativo dei predetti programmi. Segnala che ai relativi oneri, pari a euro 246.000 per il 2026 e a euro 492.000, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede con le modalità ivi previste. In proposito, segnala che il decreto attuativo dei programmi, il decreto ministeriale 27 ottobre 2011, si limita a prevedere che i programmi di rimpatrio volontario e assistito possano prevedere, tra l'altro, la corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze, senza definire la misura del contributo. Evidenzia tuttavia che l'Organizzazione internazionale della migrazione, che gestisce i programmi di rimpatrio volontario ed assistito, garantisce l'erogazione di una indennità di prima sistemazione pari a 615 euro da corrispondere in contanti a ciascun migrante, prima della partenza o immediatamente dopo l'arrivo nel paese di origine. In base a tale informazione, rileva che i limiti di spesa previsti dalle norme sembrerebbero sufficienti a garantire ai rappresentanti legali un numero di compensi pari a 400 nell'anno 2026 e a 800 nell'anno 2027. Pertanto, considerato che in base ai dati del Ministero dell'interno nel 2025 i rimpatri volontari assistiti sono stati 675, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare il ca-

rattere prudenziale del limite di spesa fissato, con particolare riguardo al 2026, fornendo a tal riguardo informazioni sulla distribuzione temporale dei rimpatri avvenuti nel 2025, posto che il citato limite di spesa potrebbe non essere idoneo a garantire un numero di compensi corrispondente a quello dei rimpatri avvenuti nello stesso arco temporale del 2025. Infine, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito al parametro richiamato dal testo ai fini della corresponsione dei suddetti compensi, che non sembra collegato alle spese sostenute dal legale rappresentante, ma determinato in misura corrispondente al contributo economico fissato per le prime esigenze della parte assistita.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), già trasmessa, per le vie brevi, a tutti i componenti della Commissione.

In risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, osserva preliminarmente che la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 123 del 2023 nonché di quelle di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 9, comma 1, ancorché riferita, in parte, a sanzioni già previste dalle predette disposizioni non è suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Precisa che la novella di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, volta a consentire il sequestro preventivo sui contenuti digitali del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori dei connessi servizi informatici di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività saranno poste in essere da soggetti privati e non

richiedono l'acquisizione di risorse aggiuntive da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.

Segnala quindi che l'estensione, operata dall'articolo 3, comma 3, della disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata, di cui al decreto-legge n. 152 del 1991, anche al delitto di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato di cui all'articolo 628-bis del codice penale non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro effettuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte sul capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una dotazione pari a 227.143.598 euro per ciascuno degli anni del vigente bilancio triennale dello Stato, il cui ammontare appare congruo a far fronte anche alla limitata estensione prevista.

Riferisce che all'attuazione dell'articolo 13, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia il compito di introdurre un modello per l'annotazione preliminare della persona alla quale è attribuito un fatto costituente reato in presenza di una causa di giustificazione, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente all'aggiornamento periodico dei sistemi informativi in uso al Ministero della giustizia, non richiedendosi l'acquisizione di strumenti ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Precisa inoltre che la novella all'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto, volta ad escludere la necessità per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di procedere al pagamento delle spese per le trasferte e le missioni con strumenti tracciabili al fine di beneficiare della non imponibilità delle predette spese non è suscettibile di determinare effetti di gettito negativi rispetto a quanto stimato in sede di introduzione della disciplina oggetto di modifica dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge

di bilancio per l'anno 2025, dal momento che le stime di recupero del gettito erano state effettuate solo in relazione a settori e categorie caratterizzate da elevato rischio di evasione e il predetto personale per poter beneficiare dei rimborsi per le medesime spese è tenuto a presentare idonea documentazione fiscale, sottoposto a verifica da parte delle amministrazioni competenti.

Rileva poi che le modificazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, apportate dalle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 18 del presente provvedimento, in materia di concorsi interni della Polizia di Stato, non comportano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli associati alla disciplina sulla quale le predette disposizioni intervengono.

Riferisce che dalla novella di cui alla successiva lettera f-bis) del comma 1 del medesimo articolo 18, che autorizza a bandire nell'anno 2027 un concorso straordinario per 451 posti di ispettore superiore tecnico della Polizia di Stato, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla relativa copertura finanziaria si provvederà mediante la riduzione, in misura almeno equivalente sotto il profilo finanziario, delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Fa presente che le disposizioni dell'articolo 19, in materia di accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, laddove prevedono, al comma 5, l'accesso allo scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di ispettore con un anno d'anticipo rispetto a quanto previsto a normativa vigente e, al comma 8, il riconoscimento a fini stipendiali degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari per il personale per la cui assunzione sia richiesta una laurea, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione delle stesse si provvederà mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, assicurando un costante monitoraggio da parte dell'amministrazione interessata degli oneri per il ri-

conoscimento dei connessi trattamenti stipendiali.

Precisa poi che le novelle introdotte dall'articolo 19-*bis*, in materia di collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse operano nell'ambito del limite percentuale di dirigenti della Polizia di Stato collocabili in disponibilità, previsto dal comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 334 del 2000, come rideterminato in senso riduttivo dal comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 19-*bis*, e resta ferma la previsione secondo cui il collocamento in disponibilità rende indisponibile, per ciascun dirigente interessato, un posto nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi, contenuta nel comma 5, secondo periodo, del medesimo articolo 64.

Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *0a*), che, tramite una modifica dell'articolo 168, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, estendono la durata del mandato del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, elevandola da un anno non prorogabile o non rinnovabile a due anni, salvo il caso di cessazione dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avuto riguardo alla corresponsione dei connessi trattamenti previdenziali.

Fa presente che all'attuazione delle restanti disposizioni di cui al medesimo articolo 20, recante ulteriori modifiche e integrazioni al predetto Codice, con particolare riferimento a quelle relative al prolungamento in servizio della ferma per un anno e al riconoscimento ai marescialli degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini della determinazione dello stipendio e del trattamento di quiescenza, di cui al comma 1, lettere *h*), *i*) e *l*), si provvederà mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, che sarà oggetto di specifico monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, che prevedono l'estensione in favore del personale del Corpo della Guardia di finanza, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea, dell'applicazione di specifiche disposizioni concernenti il riconoscimento degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi di laurea ai fini della determinazione del trattamento retributivo e pensionistico saranno attuate mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Osserva quindi che dall'attuazione del comma 8-*bis* del medesimo articolo 21, che proroga al 31 dicembre 2026 la durata del mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avuto riguardo alla corresponsione dei connessi trattamenti previdenziali.

Fa inoltre presente che l'articolo 23, che riduce la durata dei corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice-commissario del Corpo di polizia penitenziaria, non determina nuovi o maggiori oneri connessi a effetti di anticipazione della progressione economica degli interessati, che continueranno a percepire il trattamento economico corrisposto all'avvio del corso.

Precisa che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 7, ai sensi del quale, per il personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesta una laurea, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, si provvederà mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, attraverso un costante monitoraggio da parte dell'amministrazione interessata degli oneri derivanti dal riconoscimento delle progressioni stipendiali per il personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesto il possesso della laurea.

Rileva che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 25, che prevede la non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo della polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione, ha carattere prudenziale ed è stata effettuata sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui si evince che le azioni avviate dai provveditorati interessati riguarderebbero un recupero per circa 475.772 euro.

Riferisce quindi che le risorse destinate al recupero, alla valorizzazione e alla ri-funzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 26, comma 3, costituiscono un limite massimo di spesa e sono destinate alla copertura finanziaria di obbligazioni assunte, a fronte di finanziamenti già concessi, dagli enti territoriali attuatori dei relativi interventi.

Precisa che le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, introdotto dall'articolo 27-bis del decreto in esame, che consentono, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni impegnati nella lotta alla criminalità organizzata assegnatari di immobili in locazione o godimento, di riscattare i predetti immobili qualora i soggetti proprietari intendano venderli a terzi, anche in deroga al termine temporale attualmente previsto, non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in quanto i proventi derivanti dall'eventuale cessione a titolo oneroso degli immobili a soggetti diversi dai medesimi assegnatari non sono considerati nell'ambito delle predette previsioni e, pertanto, si configura una rinuncia a un maggior gettito non scontato nei saldi di finanza pubblica.

Segnala, infine, che ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3-bis dell'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'ar-

ticolo 30-bis del decreto in esame, in materia di compenso al rappresentante legale nell'ambito della procedura di rimpatrio volontario assistito, è stato considerato che la misura si applicherà sperimentalmente nel periodo 2026-2028, il contributo economico per le prime esigenze già previsto in favore del rimpatriando, al quale è commisurato il compenso, è pari a 615 euro e che, tenuto conto che nel triennio 2023-2025 circa 2.500 cittadini stranieri hanno chiesto e ottenuto di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito e le partenze effettive sono state circa 1.010, potrà avvalersi dell'assistenza legale una ulteriore platea media annua di 800 cittadini stranieri, ipotizzando che le disposizioni in esame possano trovare applicazione dal 1° luglio 2026, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla loro attuazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2886, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 123 del 2023 nonché di quelle di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al

regio decreto n. 773 del 1931, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 9, comma 1, ancorché riferita, in parte, a sanzioni già previste dalle predette disposizioni non è suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

la novella di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, volta a consentire il sequestro preventivo sui contenuti digitali del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori dei connessi servizi informatici di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività saranno poste in essere da soggetti privati e non richiedono l'acquisizione di risorse aggiuntive da parte delle amministrazioni pubbliche interessate;

l'estensione, operata dall'articolo 3, comma 3, della disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata, di cui al decreto-legge n. 152 del 1991, anche al delitto di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato di cui all'articolo 628-*bis* del codice penale non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro effettuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte sul capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una dotazione pari a 227.143.598 euro per ciascuno degli anni del vigente bilancio triennale dello Stato, il cui ammontare appare congruo a far fronte anche alla limitata estensione prevista;

all'attuazione dell'articolo 13, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia il compito di introdurre un modello per l'annotazione preliminare della persona alla quale è attribuito un fatto costituente reato in presenza di una causa di giustificazione, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente all'aggiornamento periodico dei sistemi informativi in uso al Ministero

della giustizia, non richiedendosi l'acquisizione di strumenti ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

la novella all'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto, volta ad escludere la necessità per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di procedere al pagamento delle spese per le trasferte e le missioni con strumenti tracciabili al fine di beneficiare della non imponibilità delle predette spese non è suscettibile di determinare effetti di gettito negativi rispetto a quanto stimato in sede di introduzione della disciplina oggetto di modifica dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, dal momento che le stime di recupero del gettito erano state effettuate solo in relazione a settori e categorie caratterizzate da elevato rischio di evasione e il predetto personale per poter beneficiare dei rimborsi per le medesime spese è tenuto a presentare idonea documentazione fiscale, sottoposto a verifica da parte delle amministrazioni competenti;

le modificazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, apportate dalle lettere *a)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 18 del presente provvedimento, in materia di concorsi interni della Polizia di Stato, non comportano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli associati alla disciplina sulla quale le predette disposizioni intervengono;

dalla novella di cui alla successiva lettera *f-bis)* del comma 1 del medesimo articolo 18, che autorizza a bandire nell'anno 2027 un concorso straordinario per 451 posti di ispettore superiore tecnico della Polizia di Stato, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla relativa copertura finanziaria si provvederà mediante la riduzione, in misura almeno equivalente sotto il profilo finanziario, delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 19, in materia di accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, laddove prevedono, al comma 5, l'accesso allo scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di ispettore con un anno d'anticipo rispetto a quanto previsto a normativa vigente e, al comma 8, il riconoscimento a fini stipendiali degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari per il personale per la cui assunzione sia richiesta una laurea, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione delle stesse si provvederà mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, assicurando un costante monitoraggio da parte dell'amministrazione interessata degli oneri per il riconoscimento dei connessi trattamenti stipendiali;

le novelle introdotte dall'articolo 19-*bis*, in materia di collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse operano nell'ambito del limite percentuale di dirigenti della Polizia di Stato collocabili in disponibilità, previsto dal comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 334 del 2000, come rideterminato in senso riduttivo dal comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 19-*bis*, e resta ferma la previsione secondo cui il collocamento in disponibilità rende indisponibile, per ciascun dirigente interessato, un posto nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi, contenuta nel comma 5, secondo periodo, del medesimo articolo 64;

le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *0a*), che, tramite una modifica dell'articolo 168, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, estendono la durata del mandato del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, elevandola da un anno non prorogabile o non rinnovabile a due anni, salvo il caso di cessazione dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, anche avuto riguardo alla corresponsione dei connessi trattamenti previdenziali;

all'attuazione delle restanti disposizioni di cui al medesimo articolo 20, recante ulteriori modifiche e integrazioni al predetto Codice, con particolare riferimento a quelle relative al prolungamento in servizio della ferma per un anno e al riconoscimento ai marescialli degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini della determinazione dello stipendio e del trattamento di quiescenza, di cui al comma 1, lettere *h*), *i*) e *l*), si provvederà mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, che sarà oggetto di specifico monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, che prevedono l'estensione in favore del personale del Corpo della Guardia di finanza, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea, dell'applicazione di specifiche disposizioni concernenti il riconoscimento degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi di laurea ai fini della determinazione del trattamento retributivo e pensionistico saranno attuate mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

dall'attuazione del comma 8-*bis* del medesimo articolo 21, che proroga al 31 dicembre 2026 la durata del mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avuto riguardo alla corresponsione dei connessi trattamenti previdenziali;

l'articolo 23, che riduce la durata dei corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria, non determina nuovi o maggiori oneri connessi a

effetti di anticipazione della progressione economica degli interessati, che continueranno a percepire il trattamento economico corrisposto all'avvio del corso;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 7, ai sensi del quale, per il personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesta una laurea, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, si provvederà mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, attraverso un costante monitoraggio da parte dell'amministrazione interessata degli oneri derivanti dal riconoscimento delle progressioni stipendiali per il personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesto il possesso della laurea;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 25, che prevede la non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo della polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione, ha carattere prudenziale ed è stata effettuata sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui si evince che le azioni avviate dai provveditorati interessati riguarderebbero un recupero per circa 475.772 euro;

le risorse destinate al recupero, alla valorizzazione e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 26, comma 3, costituiscono un limite massimo di spesa e sono destinate alla copertura finanziaria di obbligazioni assunte, a fronte di finanziamenti già concessi, dagli enti territoriali attuatori dei relativi interventi;

le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, introdotto dall'articolo 27-bis del de-

creto in esame, che consentono, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni impegnati nella lotta alla criminalità organizzata assegnatari di immobili in locazione o godimento, di riscattare i predetti immobili qualora i soggetti proprietari intendano venderli a terzi, anche in deroga al termine temporale attualmente previsto, non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in quanto i proventi derivanti dall'eventuale cessione a titolo oneroso degli immobili a soggetti diversi dai medesimi assegnatari non sono considerati nell'ambito delle predette previsioni e, pertanto, si configura una rinuncia a un maggior gettito non scontato nei saldi di finanza pubblica;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3-bis dell'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 30-bis del decreto in esame, in materia di compenso al rappresentante legale nell'ambito della procedura di rimpatrio volontario assistito, è stato considerato che la misura si applicherà sperimentalmente nel periodo 2026-2028, il contributo economico per le prime esigenze già previsto in favore del rimpatriando, al quale è commisurato il compenso, è pari a 615 euro e che, tenuto conto che nel triennio 2023-2025 circa 2.500 cittadini stranieri hanno chiesto e ottenuto di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito e le partenze effettive sono state circa 1.010, potrà avvalersi dell'assistenza legale una ulteriore platea media annua di 800 cittadini stranieri, ipotizzando che le disposizioni in esame possano trovare applicazione dal 1° luglio 2026, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla loro attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare l'esiguità dei tempi concessi per l'esame dei contenuti della documentazione predisposta dagli uffici della Camera e della relazione tecnica aggiornata, resa disponibile ai componenti della Commissione solo pochi minuti prima dell'inizio della seduta odierna, lamenta come le risposte fornite dalla rappresentante del Governo siano del tutto inidonee a fugare i dubbi emersi e come, in assenza di un'integrazione degli elementi di informazione forniti, il compito assegnato alla Commissione Bilancio rischi di ridursi a una e vera propria farsa.

Con particolare riferimento agli articoli 19, 20 e 21 del decreto, relativi, rispettivamente, agli ispettori della Polizia di Stato, ai marescialli dell'Arma dei Carabinieri e al personale del Corpo della Guardia di finanza, lamenta la mancata quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti il riconoscimento degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi di laurea ai fini della determinazione del trattamento retributivo e pensionistico, a cui si dovrebbe provvedere a valere sulle rispettive facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In proposito, nel rilevare come la Commissione Bilancio non possa in alcun modo esprimersi in senso favorevole su un provvedimento recante oneri non quantificati, chiede alla rappresentante del Governo di voler precisare sia la quantificazione degli oneri, che — a suo giudizio — è possibile, pur con inevitabili stime probabilistiche, sia la misura della riduzione delle citate facoltà assunzionali.

Nel precisare che nel proprio intervento intende attenersi esclusivamente a profili di natura strettamente finanziaria, evidenzia, altresì, un'ulteriore criticità in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 20 relative al riconoscimento ai marescialli degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini della determinazione dello stipendio e del trattamento di quiescenza, osservando come la disposizione in questione ponga un grave problema di possibili disparità di trattamento nei confronti di altre categorie e sia, per-

tanto, suscettibile di determinare effetti di trascinarsi nei confronti di altro personale già in servizio. Chiede, pertanto, di conoscere se, in caso di riconoscimento dell'estensione ai soggetti già in servizio, a questi ultimi verranno riconosciute anche le spettanze retributive arretrate e come si intende provvedere agli oneri derivanti dagli eventuali ricorsi in sede giurisdizionale che la norma potrà ingenerare.

Afferma, peraltro, che provvedere ad oneri significativi, ancorché non quantificati, a valere sulle facoltà assunzionali, comporta una riduzione del contingente di personale addetto ai comparti della sicurezza, che il decreto in esame dovrebbe tutelare anche attraverso l'incremento delle assunzioni per far fronte alla carenza di personale attualmente in servizio. In questo modo, quindi, il provvedimento non solo non garantisce le necessarie assunzioni, ma finisce anche per comprometterle, attraverso la riduzione delle facoltà assunzionali.

Alla luce delle considerazioni espresse, ribadisce la richiesta alla rappresentante del Governo di fornire risposte più complete, con particolare riferimento alle criticità evidenziate.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alle considerazioni della deputata Guerra, sottolinea di volersi limitare nel proprio intervento ai profili di competenza della Commissione Bilancio, senza addentrarsi nei numerosi aspetti critici del provvedimento sul piano del merito.

In proposito, osserva preliminarmente che, a fronte dell'esiguo anticipo con cui è stata resa disponibile la relazione tecnica aggiornata, sarebbe stato opportuno disporre una breve sospensione della seduta per consentire una migliore valutazione degli elementi contenuti nella predetta relazione.

Venendo, invece, ai chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, evidenzia in primo luogo come la risposta del Governo, secondo cui la novella all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis del provvedimento, volta a consentire il sequestro

preventivo sui contenuti digitali del profilo personale e sui relativi dati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività saranno poste in essere da soggetti privati e non richiedono l'acquisizione di risorse aggiuntive da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, sia in contrasto con il medesimo articolo 104 che, a sua volta, rinvia a quanto disposto dall'articolo 92 delle stesse norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Ricorda, infatti, che, ai sensi di tale ultima disposizione, l'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, rilevando, in proposito, che vengono in tal modo disposte ulteriori attività che non escludono costi, seppur minimi, che pertanto dovrebbero essere quantificati e coperti nel provvedimento in esame.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, che prevede che il gettito dell'imposta di soggiorno prevista possa essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale, sottolinea l'indeterminatezza della relativa copertura finanziaria.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di cui all'articolo 14, rilevando l'assenza di dati certi sulle spese per le trasferte e le missioni effettuate nel territorio nazionale da parte del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, invitando, quindi, la rappresentante del Governo a fornire ulteriori elementi informativi sulla quantificazione dei relativi oneri.

Si associa, poi, alle considerazioni della deputata Guerra in merito ai profili critici degli articoli 19, 20 e 21, rilevando l'assoluta assenza di una quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni in esso

contenute e, quindi, la sostanziale impossibilità di valutare l'adeguatezza della copertura finanziaria attraverso la riduzione delle facoltà assunzionali dei diversi corpi interessati.

Paventa, quindi, un rischio di blocco delle attività progettuali riferite all'articolo 26 del provvedimento, concernente disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sottolineando il rischio della destinazione di un ammontare di risorse insufficiente a progetti di valorizzazione di beni confiscati inizialmente finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con riguardo all'articolo 30-*bis*, in materia di rimpatri volontari assistiti, rileva come la relazione tecnica riferisca che nel triennio 2023-2025 vi siano state circa 1.010 partenze di cittadini stranieri che hanno aderito a programmi di rimpatri volontari assistiti, mentre la quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 30-*bis* si basi su una stima di un valore medio annuo di 800 rimpatri volontari assistiti. Giudica, in tale contesto, del tutto carenti le scarse motivazioni contenute nella relazione tecnica aggiornata a supporto di tale stima.

Quanto all'articolo 32, concernente le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana, ricorda come, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 del 2012, la stessa operi in qualità di soggetto privato a cui lo Stato, nel corso del tempo, ha affidato milioni di euro, anche in deroga alle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici, per la realizzazione di una serie di attività. In proposito, chiede di conoscere la ragione per la quale, anche in considerazione della moltitudine di società operanti a livello nazionale e con le medesime finalità statutarie, lo Stato decida di servirsi solo dei servizi forniti dalla Croce Rossa Italiana, citando la validità di altri soggetti quali, ad esempio, Medici Senza Frontiere o il Sovrano Militare Ordine di Malta.

In conclusione, rileva come la maggioranza e il Governo non abbiano conside-

rato tutte le implicazioni di carattere economico derivanti dall'attuazione del provvedimento e che, in passato, la presenza di oneri non valutabili o la mancata previsione di oneri, riferiti a talune disposizioni, abbia determinato l'affossamento di alcuni provvedimenti da parte della medesima Commissione.

Marco GRIMALDI (AVS), nel premettere di non avere alcun intento dilatorio, sottolinea come, a suo avviso, il provvedimento in esame sia stato soggetto a forzature anche più gravi rispetto a quelle che si stanno manifestando in questa Commissione e ciò è testimoniato anche dal fatto che, in modo del tutto inedito, la stessa maggioranza sarebbe stata disposta a modificare il decreto ormai prossimo alla scadenza al fine di intervenire su una disposizione approvata nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica.

Tanto premesso, con riferimento ai profili più direttamente riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, considera del tutto inusuale la scelta di porre gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19, 20 e 21 a carico delle facoltà assunzionali, sottolineando comunque come sia imprescindibile, al di là dei mezzi di copertura individuati, che venga effettuata una puntuale quantificazione dei predetti oneri, ciò anche al fine di valutare, così come già rilevato dalla deputata Guerra, la congruità della copertura finanziaria. Sollecita, pertanto, la rappresentante del Governo a fornire una puntuale quantificazione degli oneri derivanti dai predetti articoli.

Inoltre, con riguardo alle disposizioni previste dall'articolo 30-*bis*, chiede alla sottosegretaria di chiarire se il compenso riconosciuto al rappresentante legale che fornisce assistenza al cittadino straniero debba intendersi aggiuntivo o, viceversa, sostitutivo rispetto a quello dovuto per il patrocinio, ciò al fine di meglio comprendere la *ratio* della disposizione da un punto di vista finanziario.

Silvio LAI (PD-IDP), condividendo le considerazioni già espresse dai deputati già intervenuti nella discussione, rileva che,

con riferimento all'articolo 24 del provvedimento in esame, non sono stati forniti chiarimenti da parte del Governo in ordine alla possibilità che possano instaurarsi contenziosi con riferimento al riconoscimento degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari previsto dal comma 7, non solo al personale di nuova assunzione, ma a tutto il personale in servizio per la cui assunzione è richiesta la laurea.

Osserva, inoltre, in merito ai commi da 3 a 5 dell'articolo 26, che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR è individuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, relativa a contributi assegnati agli enti locali per spese di progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale. In proposito, nel ritenere particolarmente grave che vengano distratte risorse da una finalità così importante per il Paese, chiede alla sottosegretaria un chiarimento aggiuntivo in ordine a tale modalità di copertura finanziaria.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP) fa presente, in ordine alla disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 30-*bis*, che la stessa fa riferimento al rappresentante legale munito di mandato, segnalando in proposito che lo stesso potrebbe anche non coincidere con un avvocato munito di mandato, ma con soggetti che non abbiano il titolo di avvocato. Sul punto, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta per consentire alla rappresentante del Governo di raccogliere gli elementi informativi richiesti.

La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 11.30.

La sottosegretaria Lucia ALBANO in ordine alle richieste di chiarimento relative agli articoli da 18 a 21, segnala che la stessa relazione tecnica evidenzia che le disposizioni sono volte a superare le gravi carenze di personale nei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché a garantire procedure di reclutamento più snelle rispetto a quelle ordinarie. In proposito sottolinea che le predette misure non incrementano le dotazioni organiche dei predetti ruoli del personale e operano nell'ambito di un limite massimo di spesa. Tanto premesso ritiene che la copertura finanziaria degli oneri da esse derivanti a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente debba ritenersi congrua.

Nel riservarsi di rispondere alle richieste del deputato Lai rispetto alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 26, comma 5, sottolinea che la relazione tecnica riferita all'articolo 30-*bis* quantifica, sulla base di dati ed elementi specifici, l'onere derivante dall'applicazione della disposizione. Ritiene pertanto che sul punto non possa porsi un problema di quantificazione e relativa copertura finanziaria. Aggiunge inoltre, in risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal deputato Grimaldi, che il compenso ivi previsto deve intendersi aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello corrisposto per il patrocinio legale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ribadire di non avere una posizione contraria sul merito delle disposizioni relative al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, concordando con la sottosegretaria in ordine alle gravi carenze di personale nei predetti ruoli, sottolinea come il tema da lei posto riguardi la quantificazione degli oneri derivanti dalle predette misure e alla relativa copertura finanziaria. Sul punto ritiene che le risposte della sottosegretaria siano del tutto insufficienti, dal momento che non forniscono alcun elemento aggiuntivo rispetto alle scarse indicazioni già in possesso della Commissione.

In proposito, ribadisce che, in assenza di una puntuale quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 19, 20 e 21 del decreto, non possa in alcun modo verificarsi la capienza delle relative facoltà assunzionali.

Ritiene, inoltre, poco chiaro il riferimento fatto dalla sottosegretaria Albano in ordine all'attuazione delle predette misure nell'ambito di un limite di spesa, non comprendendo se tale limite debba intendersi riferito solo ad alcune fattispecie, non essendoci un riferimento in tal senso né all'interno delle disposizioni normative, né all'interno della relazione tecnica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alle considerazioni della deputata Guerra, sottolinea che, in virtù delle prerogative attribuite alla Commissione Bilancio e al fine di garantire il ruolo della Commissione stessa, non è opportuno che si proceda all'approvazione della proposta di parere della relatrice sul decreto in esame senza affrontare le criticità di natura finanziaria sollevate dai deputati dei gruppi di opposizione. Ribadisce, pertanto, quanto sostenuto dalla deputata Guerra, ritenendo che non siano stati forniti dati ed elementi informativi tali da permettere una valutazione delle problematiche emerse nel corso dell'attuale dibattito e segnalate dalla stessa relatrice.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21, che le stesse non incrementano le dotazioni organiche del personale ivi previsto e saranno effettuate a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Con riferimento alla richiesta formulata dal deputato Lai, in ordine alla modalità di copertura finanziaria prevista dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 26, assicura che l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa ivi prevista non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel ricordare le problematiche

manifestate da parte di tutte le forze di polizia in ordine al reclutamento di personale per le qualifiche per le quali sia richiesta la laurea, osserva che le disposizioni relative al riconoscimento degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini della determinazione dello stipendio del personale della Polizia di Stato dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, rispondono proprio all'esigenza di riconoscere un incentivo per i soggetti in possesso di tali requisiti.

Osserva, inoltre, che le disposizioni di cui trattasi erano già contenute nel testo base del decreto in esame e quindi già opportunamente valutate da parte della Ragioneria generale dello Stato che ha riconosciuto la capienza delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle predette misure. Evidenzia, infatti, che la platea dei beneficiari delle misure previste dagli articoli 19, 20 e 21 è relativamente ridotta a fronte di una maggior capienza delle facoltà assunzionali delle diverse Forze di polizia.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ribadire che i rilievi posti non riguardano il merito delle misure, le cui finalità risultano del tutto condivisibili, osserva nuovamente che il problema si pone in ordine alla copertura finanziaria di oneri che non vengono puntualmente quantificati dalla relazione tecnica. In proposito, ritiene che procedere all'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in assenza di un'adeguata risposta da parte del Governo su tale problematica sia lesivo del ruolo e delle prerogative della Commissione Bilancio e creerebbe un grave precedente.

Silvio LAI (PD-IDP), ricorda alla sottosegretaria la richiesta di chiarimento formulata dalla deputata Viggiano in ordine all'articolo 30-*bis* del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che le disposizioni di cui all'articolo 30-*bis* saranno oggetto di un decreto-legge

correttivo che verrà approvato in concomitanza con la conversione in legge del decreto-legge in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in considerazione del fatto che l'Assemblea è in procinto di procedere a votazioni, sospende la seduta fino al termine delle stesse, al fine di procedere alle dichiarazioni di voto e al voto sulla proposta di parere formulata dalla relattrice.

La seduta, sospesa alle 11.50 è ripresa alle 12.20.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prima di passare alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere formulata dalla relattrice, anche in ragione delle sollecitazioni provenienti dai rappresentanti dei gruppi parlamentari di opposizione nel corso del dibattito svoltosi nel corso della seduta, fa presente che sussistono le condizioni per l'espressione del parere di competenza della Commissione. Evidenzia, infatti, che il disegno di legge di conversione del decreto risulta corredato di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che, in tal senso, si è quindi assunta la responsabilità di attestare l'assenza di criticità per quanto attiene alla quantificazione degli oneri e alle relative coperture, e, analogamente, è stata depositata agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, anch'essa positivamente verificata. Osserva, peraltro, che, all'esito del proprio esame in sede consultiva, sul testo originario del provvedimento si è espressa favorevolmente anche la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Marco GRIMALDI (AVS) critica l'approccio metodologico e le conseguenti scelte che nel merito sono state adottate dal Governo e dalla maggioranza in relazione ai contenuti del provvedimento e alle modalità con cui si sta procedendo al suo esame al fine

di pervenire alla sua definitiva approvazione.

Ricorda, al riguardo, che sovente provvedimenti sostenuti dall'Esecutivo e dalla maggioranza sono stati valutati positivamente da questa Commissione, anche a fronte di criticità sotto il profilo finanziario, e che, in tali casi, i rilievi sollevati nel corso della discussione non hanno mai rappresentato un ostacolo ai fini delle conseguenti determinazioni della Commissione che ha sempre ritenuto validi i chiarimenti e le rassicurazioni del Governo.

Osserva, tuttavia, come, nel caso di specie, numerosi siano gli espedienti cui si è fatto ricorso al fine di ritenere superabili i diversi profili problematici del provvedimento. In particolare, ribadisce come sia deprecabile l'approccio seguito con l'adozione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21, in merito, rispettivamente, all'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, all'arruolamento di marescialli dell'Arma dei Carabinieri in possesso di laurea triennale e al reclutamento di personale della Guardia di finanza, alla cui attuazione si è scelto di provvedere mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ritenendo che si tratti di un soluzione di comodo che, oltre a impedire una verifica dei profili finanziari delle disposizioni da parte della Commissione, comporterà, nel futuro, la necessità di ridurre il novero complessivo delle assunzioni di personale da parte dei rispettivi Corpi, in una misura peraltro incerta e indeterminata. Nel sottolineare come si tratti di una scelta politica che ritiene non condivisibile nel merito, giudica comunque inconcepibile che si proceda all'adozione di un parere favorevole in merito al decreto-legge, nonostante i profili di onerosità che contraddistinguono le disposizioni sopra richiamate non siano stati oggetto di alcuna quantificazione.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario alla proposta di parere formulata dalla relatrice, evidenziando come il provvedimento in esame risulti carente dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza imposti dall'articolo 77 della Costituzione e

presenti ulteriori gravi profili di incostituzionalità nel merito.

Ricorda, peraltro, come già in una prima fase sia il Presidente della Repubblica sia il Consiglio superiore della magistratura abbiano richiamato l'attenzione in ordine a diversi aspetti problematici del decreto-legge e, da ultimo, proprio il Capo dello Stato abbia ravvisato la necessità di modificare la norma dell'articolo 30-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che disciplina il compenso da corrispondere al rappresentante legale nell'ambito della procedura di rimpatrio volontario assistito.

Considera, pertanto, spregiudicato l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza e dal Governo, che hanno inteso mantenere ferma la propria posizione al solo fine di poter addivenire alla definitiva conversione in legge del presente decreto, ritenendo che gli esiti deleteri delle scelte assunte costituiscono, ancora, un precipitato delle dinamiche politiche che si sono innestate all'indomani degli esiti del *referendum* costituzionale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico alla proposta di parere formulata dalla relatrice evidenziando, in via preliminare, la radicale contrarietà della propria forza politica rispetto al decreto-legge nel suo complesso.

Per quanto concerne gli aspetti di più stretta competenza della Commissione, richiama, in primo luogo, le considerazioni svolte da ultimo dal presidente, sottolineando come non possa in alcun modo considerarsi pacifica la sostenibilità finanziaria di un provvedimento esclusivamente sulla base dell'esito positivo della verifica operata dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine alla relazione tecnica. Osserva, infatti, come, fondandosi su tale assunzione di principio, l'esercizio delle prerogative di controllo da parte della Commissione Bilancio non avrebbe più alcuna ragione d'essere, in quanto tali prerogative sarebbero totalmente assorbite dal controllo effettuato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente, infatti, come il ruolo principale della Commissione sia quello di formulare, anche con il supporto dell'attività istruttoria svolta dai competenti uffici della Camera, tutti i quesiti necessari al fine di consentire una puntuale verifica degli effetti finanziari dei provvedimenti e delle indicazioni contenute nelle relative relazioni tecniche, mentre è compito del Governo fornire risposte puntuali a tali quesiti.

Pur comprendendo le motivazioni alla base delle considerazioni svolte dal presidente, considera, tuttavia, inammissibile che, nell'ambito della fisiologica dialettica tra Parlamento e Governo, l'esame di un provvedimento possa concludersi senza che siano stati forniti riscontri rispetto alle problematiche segnalate.

Ribadisce, infatti, come da parte della Ragioneria generale dello Stato non siano stati forniti gli elementi informativi indispensabili, anche a fronte di una relazione tecnica che, in vero, si limita, in relazione ai passaggi critici evidenziati, a esporre il contenuto delle disposizioni e segnala come anche le considerazioni da ultimo svolte dalla relatrice, che pure ringrazia per la sua disponibilità, appaiono vaghe e, pertanto, non idonee a suffragare una valutazione in senso positivo dei profili finanziari del provvedimento.

Conclude, pertanto, sottolineando come l'approvazione di un parere favorevole, pur a fronte dell'assenza di risposte alle molteplici domande portate all'attenzione della Commissione, finisca per vanificare l'efficacia degli strumenti che il quadro normativo e regolamentare vigente attribuisce alla predetta Commissione, ribadendo come tali quesiti ponevano questioni di estrema rilevanza al fine di verificare la conformità del provvedimento rispetto a principi fondamentali sanciti dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alle considerazioni espresse dai deputati che lo hanno preceduto, annuncia il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle alla proposta di parere formulata dalla relatrice ed evidenzia come, in relazione ai profili di competenza della Com-

missione, il provvedimento in esame presenti numerose criticità che, anche all'esito della seduta odierna, non sono state superate.

Sul piano del metodo, fa presente, in primo luogo, come l'esame operato dalla Commissione Bilancio non possa tradursi in una mera presa d'atto di quanto affermato dalla Ragioneria generale dello Stato, che è comunque un Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto, in tal modo, si svilirebbe in modo irreversibile il ruolo della Commissione.

Ricorda, peraltro, come, in passato, specialmente nel corso della scorsa legislatura, non siano mancate le occasioni per un contraddittorio costruttivo con le competenti strutture del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario, mentre negli ultimi mesi gli esiti del confronto con i rappresentanti dell'Esecutivo sono stati spesso deludenti, a fronte di un atteggiamento elusivo rispetto alle richieste di chiarimento formulate. Rammenta, sul punto, i numerosi pareri contrari espressi, in sede consultiva, rispetto all'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 nonché sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge n. 282 del 2004 ai fini della copertura finanziaria delle proposte emendative delle opposizioni, senza fornire indicazioni chiare, univoche e aggiornate con riferimento alle disponibilità dei predetti Fondi o in ordine ad eventuali disponibilità residue cui fare ricorso ai fini della copertura finanziaria delle proposte avanzate dall'opposizione.

Sottolinea, peraltro, come i contenuti della relazione tecnica allegata al provvedimento, anche a seguito degli aggiornamenti, appaiano inadeguati anche in considerazione dell'assenza di opportuni prospetti e tabelle volti a suffragare l'asserita sostenibilità finanziaria delle diverse previsioni contenute nel decreto.

Ribadisce, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, anche alla luce delle

considerazioni formulate dalla deputata Guerra, chiarisce che le considerazioni espresse in precedenza erano volte a fugare ogni dubbio in ordine alla sussistenza dei presupposti che, sotto il profilo della correttezza delle procedure, legittimano l'adozione di un parere della Commissione in merito al provvedimento in esame.

Ribadisce, infatti, come, a fronte dei chiarimenti richiesti dalla relatrice rispetto alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento, sia stata acquisita una relazione tecnica positivamente verifi-

cata riferita al testo trasmesso dal Senato della Repubblica e la sottosegretaria Albano abbia fornito riscontri, che sono stati diversamente valutati dalle diverse forze politiche.

Pone, pertanto, in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
C. 2886 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1 (*Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere*).

Per i profili finanziari, l'articolo, nel modificare la legge 18 aprile 1975, n. 110 prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste - previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno - siano destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Si è precisato l'ambito di applicazione dei divieti di porto di strumenti taglienti o pungenti atti a offendere, prevedendo un'apposita aggravante ove il porto avvenga all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto.

Le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni predette potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

E' stato definito, in maniera puntuale, l'oggetto materiale dei divieti di porto di strumenti taglienti o pungenti atti ad offendere, - salvo il giustificato motivo specificato nelle disposizioni ad hoc - precisando per quali oggetti opera il divieto di vendita ai minori di 18 anni, previsto dal nuovo articolo 4-quater della legge n. 110 del 1975, ad ampliare il perimetro applicativo del porto di armi bianche e di specifici strumenti da punta o da taglio atti a offendere e a limitare ai soli commercianti le sanzioni di chiusura e revoca della licenza per la vendita di armi da taglio a minori.

Articolo 2 (*Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile*).

Per i profili finanziari, l'articolo, nel modificare l'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e l'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste - previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno - siano destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni predette potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera b) prevede che la procedura di ammonimento prevista dal comma 2, dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sia estesa ad ulteriori fattispecie delittuose.



Si inserisce, inoltre, il comma 2-bis, teso a modificare l'articolo 104, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In particolare, al comma 1 del predetto articolo concernente l'esecuzione del sequestro preventivo, viene inserita la nuova lettera e-bis) che prevede che lo strumento cautelare sia applicato anche ai profili social personali utilizzati per la commissione del reato o utilizzabili per l'aggravamento delle conseguenze dei reati o la commissione di nuovi illeciti, consentendo una gradualità di estensione nell'applicabilità della citata misura che va dall'eliminazione del contenuto all'oscuramento del profilo, in ragione della natura ed entità dell'illecito ritenuto. Viene, poi, esplicitata la modalità di esecuzione del medesimo che - in linea con quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2015/1535 - consiste in un ordine rivolto ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme on line o di motori di ricerca di rimuovere contenuti e dati o disabilitare l'accesso al profilo, sempre mantenendo per quanto possibile la fruizione dei dati del servizio che non riguardino aspetti dei comportamenti delittuosi.

Tali modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiati attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3 *(Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato)*

La nuova disposizione incriminatrice con le relative disposizioni di coordinamento e, in generale, le modifiche al codice penale introdotte dal presente articolo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti di natura istituzionale assegnati all'amministrazione della giustizia, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 13 della legge n. 152 del 1991, si evidenzia che le relative attività, circoscritte *ex lege* nel limite temporale di 40 giorni in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come stabilito dal comma 2 della norma citata, potranno essere effettuate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito dell'azione «Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia», che reca le necessarie disponibilità finanziarie per 227.143.598 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Con riferimento alle attività svolte dalle Forze di polizia, le stesse potranno essere assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1 lettera c) dell'articolo 3 del presente provvedimento, apportando modifiche all'articolo 624-bis c.p., innanzitutto sulla rubrica e poi sul comma 2, punisce con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500, come per le fattispecie di cui al comma 1 (relative all'introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa), anche chi agisce con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore, impossessandosi di detti beni e sottraendoli a chi li detiene, così da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità alle parti offese dal reato.

Infine, il comma 3, prevede l'innalzamento del minimo edittale del reato di furto in abitazione aggravato in modo proporzionale alla maggiore gravità della condotta, in presenza delle aggravanti speciali previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero di una o più delle circostanze generiche indicate all'articolo 61 e anche la pena pecuniaria è aumentata, con innalzamento da euro 1.500 a euro 2.500. Parimenti, in relazione alle ipotesi previste al secondo comma si prevede un innalzamento del minimo della pena edittale e un analogo innalzamento della pena pecuniaria da euro 1.000 a euro 2.500.



Articolo 4 (*Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche*)

La disposizione prevede la possibilità per il prefetto di individuare specifiche zone a vigilanza rafforzata, disciplina l'estensione soggettiva dell'ordine di allontanamento e del daspo urbano e introduce l'arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. La medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ai connessi adempimenti le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sono, inoltre, state apportate revisioni e precisazioni alla disciplina delle misure di prevenzione dei divieti di accesso ai centri urbani e ai locali di pubblico trattenimento.

Articolo 5 (*Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti*)

La disposizione inserisce la confisca obbligatoria, in luogo di quella facoltativa attualmente prevista, degli autoveicoli e degli altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione, riguardante la confisca dei beni utilizzati per la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 73, in disparte i possibili introiti derivanti dalla vendita degli stessi beni, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che già attualmente il comma 7-bis prevede che nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti per i reati di cui all'articolo 73, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Si conferma pertanto che le attività in capo al Ministero della giustizia, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si introduce il comma 1-bis che modifica l'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al fine di escludere l'applicazione della fattispecie attenuata nei casi in cui le modalità della condotta evidenzino caratteri di continuità e abitualità dell'attività delittuosa. La disposizione di natura precettiva, incide sull'ambito applicativo della normativa penale vigente.

Quanto alla modifica di cui al comma 1-ter volta a prevedere espressamente la facoltà dei comuni di promuovere, nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, si rappresenta che trattandosi di un'attività facoltativa per i comuni, attinente ad aree di competenza istituzionale già previste a legislazione vigente, la stessa potrà essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 (*Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana*)

La disposizione prevede il rifinanziamento delle iniziative per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1).

Il comma 2 incrementa, altresì, di 29 milioni di euro per l'anno 2026, la dotazione del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni.

Il comma 3 prevede che, nell'ambito delle risorse del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge n. 113 del 2018, le stesse possano essere destinate da parte dei comuni anche alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario svolto dal personale della polizia locale.



Il comma 4 introduce per i comuni la facoltà di destinare le risorse derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno anche ad assunzioni a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di personale ivi indicati e, per gli enti strutturalmente deficitari, in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario, anche in deroga al limite di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che ne verifica la sostenibilità.

Il comma 5 prevede la possibilità per i comuni di destinare, nello stesso esercizio finanziario, una quota dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada destinate a progetti di sicurezza urbana e stradale, anche alla remunerazione di lavoro straordinario del personale della polizia locale, in deroga ai limiti previsti dal CCNL del comparto delle funzioni locali e al limite di spesa per il trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il comma 6 prevede che la spesa per le assunzioni stagionali finanziate con i proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, per gli enti strutturalmente deficitari e in dissesto, anche in deroga al limite di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali che ne verifica la sostenibilità.

Le deroghe di cui ai commi 4, 5 e 6 operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 48 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda:

- a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'utilizzo della suddetta autorizzazione di spesa non pregiudica gli interventi previsti a valere sulle medesime risorse;
- b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente versamento in entrata di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5;
- c) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che reca le necessarie disponibilità.

In relazione all'inasprimento delle sanzioni per i parcheggiatori abusivi con l'introduzione dell'arresto in flagranza e della reclusione da 1 a 3 anni in caso di reiterazione della condotta, di cui al nuovo comma 7-bis, si precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una rimodulazione dell'apparato sanzionatorio che non introduce nuovi adempimenti amministrativi né richiede risorse aggiuntive per la sua applicazione. Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica)

La disposizione interviene in materia di rafforzamento della tutela dell'ordine pubblico, e anche a seguito dell'inserimento del comma 3-bis, ***all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, teso a prevedere garanzie rafforzate per i minori in caso di accompagnamento negli uffici di polizia non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle connesse attività le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.***

Il comma 2 introduce il nuovo comma 3-bis) prevedendo che qualora la nuova misura dell'accompagnamento negli uffici e locali di polizia riguardi un minorenne, la polizia informi senza ritardo-gli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minore all'atto del rilascio.



In ogni caso è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'ora e delle condizioni in cui è stato compiuto l'accompagnamento.

Articolo 8 *(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)*

La disposizione, introduce un illecito penale per chi non si ferma all'alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa, accompagnato dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle connesse attività le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8-bis *(Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori)*
L'articolo introduce disposizioni volte a migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa delle attività di trasporto valori, mediante l'istituzione di specifiche aree riservate alla sosta per operazioni di carico e scarico in prossimità di strutture sensibili quali banche, uffici postali e strutture analoghe. In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Codice della strada) mediante l'integrazione della lettera d) del comma 1, ove viene introdotto il nuovo numero 7-bis che consente ai Comuni di individuare e riservare appositi spazi per la sosta dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di obiettivi sensibili. Si prevede, altresì, la modifica all'articolo 158 del medesimo Codice della strada mediante l'introduzione della lettera o-ter) al comma 2, che stabilisce il divieto di fermata e sosta nelle aree riservate al carico e scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori.

La disposizione si inserisce nel quadro degli strumenti già previsti per la regolazione della sosta e della circolazione nei centri abitati.

Articolo 9 *(Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni)*

La disposizione depenalizza e **aggiorna** le sanzioni per le fattispecie del mancato preavviso al questore di riunione in luogo pubblico e dell'inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal questore, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal prefetto.

Per i profili finanziari, l'articolo, nel modificare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste - previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno - siano destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni predette potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 *(Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico)*

La disposizione introduce il divieto, disposto dal giudice, di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti nel caso di condanna per alcuni reati di particolare gravità.

Si estende il divieto di partecipazione a future manifestazioni anche a chi è condannato per resistenza a pubblico ufficiale o danneggiamento commessi durante assembramenti. Tale intervento ha natura meramente ricognitiva e di coordinamento normativo, incidendo sull'ambito oggettivo di applicazione di norme penali già vigenti. La modifica consente, inoltre, di evitare profili di disarmonia normativa, mantenendo un corretto coordinamento con la disciplina penalistica vigente e assicurando l'omogeneità dell'apparato sanzionatorio richiamato.



Articolo 11 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico)

L'articolo rafforza il trattamento penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario, *estendendolo anche al personale educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola nonché al personale che opera nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio di trasporto passeggeri.*

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO, NONCHÉ DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 12 (Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione)

La disposizione prevede che il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona a cui il fatto è attribuito.

La disposizione ha carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che agli adempimenti previsti l'amministrazione interessata provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13 (Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione)

La disposizione dà attuazione all'istituzione, prevista dall'articolo 12, di un *separato modello*, in cui il pubblico ministero, in presenza di una causa di giustificazione, procede all'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.

La medesima non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rappresenta, infatti, che l'introduzione di un nuovo modello, che integra le funzionalità del registro delle notizie di reato già esistente, potrà essere attuata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie attività finalizzate all'aggiornamento periodico dei sistemi informativi in uso all'amministrazione giudiziaria.

Articolo 14 (Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 estende l'applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla fase giudiziaria prevista dalla disciplina introdotta dall'articolo 13 del presente decreto.

La suddetta estensione non determina il superamento del limite di spesa prefissato dalla vigente normativa, atteso che tali soggetti, secondo le attuali disposizioni, godono già della tutela in esame anche nel caso in cui siano iscritti nel registro delle notizie di reato.

Ciò premesso, la copertura finanziaria della disposizione è assicurata dalle risorse già stanziare dagli articoli 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che erano volti a introdurre strumenti assistenziali in favore del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, rispettivamente nel limite di 860.000 euro annui e di 120.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 2 inserisce un inciso nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) con il



quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, viene esclusa l'applicazione di tale ultimo periodo al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 1, comma 81, lettera a), della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di Bilancio 2025) ha apportato modifiche al predetto comma 5, disponendo che «*I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*». Il successivo comma 83 ha disposto, inoltre, che tale previsione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, qualora i pagamenti delle predette spese non siano eseguiti con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) il rimborso sarà considerato imponibile, quale parte integrante del reddito da lavoro dipendente, sia ai fini previdenziali che fiscali.

L'esclusione di tale disposizione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non comporta oneri a carico per la finanza pubblica, in quanto, ai fini dei rimborsi delle spese sostenute (vitto, alloggio, viaggio e trasporto), i dipendenti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in assenza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, devono necessariamente produrre un documento fiscale (fattura o ricevuta), sottoposto al controllo della pubblica amministrazione. Inoltre, il personale in questione è destinatario di specifiche norme contrattuali che prevedono un rimborso forfettario delle spese di missione e, quindi, la disposizione in esame si ricondurrebbe a limitati casi.

Conseguentemente, il venir meno dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti non comporta effetti finanziari negativi.

Il comma 2-bis proroga al 31 ottobre 2026 la possibilità per il personale dei Vigili del fuoco di ottenere il trasferimento di sede in deroga ai requisiti minimi di permanenza.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 (Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari)

Si prevede l'ampliamento dei poteri investigativi degli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria per reati gravi commessi in carcere, consentendo ai medesimi, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, di operare con la modalità c.d. "sotto copertura".

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16 (Interventi in materia di permessi)

Si interviene in materia di permessi di necessità per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché per i detenuti collaboratori di giustizia ai sensi dell'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

In particolare, il comma 1, lettera b) allinea il testo del decreto-legge al contenuto della sentenza n. 78 del 2025 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 30-bis dell'Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui prevedeva che il reclamo del detenuto avverso la decisione in merito alla concessione dei permessi cosiddetti di necessità dovesse essere proposto entro ventiquattro ore, anziché nel termine ordinario di quindici giorni. Di conseguenza, si stabilisce il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per la proposizione del reclamo da parte del pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato.



Il comma 1 della lettera b-bis) apporta un mero coordinamento testuale.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ai connessi adempimenti le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17 (Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)

La disposizione introduce procedure semplificate e accelerate per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per gli allievi dei corsi di formazione che partecipano a concorsi interni o pubblici per passaggio ai ruoli superiori o accesso alla carriera.

Con particolare riguardo al comma 3, concernente l'effettuazione delle prove e degli accertamenti facoltativi, si evidenzia che la disposizione presenta un ambito applicativo limitato al 31 dicembre 2027 e la sua applicazione è meramente eventuale, perché rimessa alla possibilità che l'Amministrazione li preveda nei bandi di concorso. Gli stessi potranno in tal caso essere effettuati solo su richiesta dei candidati interessati. L'eventuale integrazione della commissione esaminatrice non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che vi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18 (Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato)

La disposizione, per superare le gravi carenze nei ruoli della Polizia di Stato, prevede che i concorsi interni per l'accesso ai predetti ruoli siano svolti con procedure più snelle rispetto a quelle ordinarie. La disposizione contenuta nel comma 1, lettera a), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ***prorogando fino al 2029 la disciplina relativa alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente***. La misura, infatti, non comporta un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti che espletano funzioni di polizia, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo. Le procedure concorsuali introdotte consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne. Il comma 1, lettera b), si limita a rimettere a un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi introdotti dalla lettera d), e a individuare le categorie dei titoli ammessi a valutazione e dei limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili.

Analoghe considerazioni si ripropongono per la lettera c) del comma 1 che per i concorsi interni di cui alla lettera d) prevede la devoluzione dei posti non coperti all'esito di ogni singola procedura selettiva al concorso relativo alla stessa annualità e giunto per ultimo a conclusione: siffatto meccanismo è finalizzato ad assicurare l'integrale copertura dei posti per vice ispettore riservati ai concorsi interni, senza tuttavia determinare alcun incremento del numero complessivo delle posizioni messe a bando.

La disposizione di cui alla lettera d) del comma 1, che consente di bandire ulteriori concorsi interni entro il 31 dicembre degli anni 2026 e 2027 per l'accesso alla qualifica di vice Ispettore della Polizia di Stato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non determina un incremento della dotazione organica del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo: le procedure concorsuali introdotte, infatti, consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne.

La disposizione di cui al comma 1, lettera e), comporta l'anticipazione di un anno – dal 2028 al 2027 – della decorrenza degli oneri derivanti dal passaggio alla qualifica di ispettore superiore del personale interessato.



Per quanto attiene al concorso in argomento, da indire per 2.400 posti e attualmente previsto per l'anno 2028, gli oneri connessi alla relativa anticipazione all'anno 2027 sono stati computati calcolando l'incremento del trattamento economico fisso e accessorio annuo secondo l'inquadramento parametrico medio di partenza nella qualifica di ispettore, e di arrivo nella qualifica di ispettore superiore, come illustrato nelle seguenti tabelle 1 e 2, cui si aggiungono le schede di costo che consentono una verifica puntuale dei costi unitari di qualifica distinguendo la parte fissa e quella accessoria.

La quantificazione in argomento, operata secondo uno sviluppo decennale, tiene conto anche della progressione in carriera degli ispettori superiori alla qualifica di sostituto commissario, che a legislazione vigente avviene dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore. Pertanto, per effetto dell'anticipazione del concorso per ispettore superiore dal 2028 al 2027, anche l'accesso alla qualifica di sostituto commissario risulta anticipata di un anno, dal 2036 al 2035, generandosi, dunque, oneri pari a 7.627.968 euro per l'anno 2027 e pari a 4.843.104 euro per l'anno 2035.

La disposizione contenuta nel comma 1, lettera f), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La misura non comporta un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti tecnici, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo: le procedure concorsuali introdotte, infatti, consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne.

L'introduzione della lettera f-bis) prevede che nell'anno 2027 sia bandito un concorso straordinario per titoli per 451 posti di ispettore superiore tecnico. Ai relativi oneri si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determina alcun incremento delle facoltà assunzionali della Polizia di Stato previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il comma 3, l'abrogando comma 1-bis prevede che i posti messi a concorso per vice ispettore (sia concorso pubblico che interno) che non vengono coperti, si sommano ai posti riservati ai rispettivi concorsi degli anni successivi. Siffatti posti messi a bando e non coperti dai predetti candidati determinano un accumulo dei relativi posti negli anni successivi, senza una reale ed effettiva possibilità di coprirli. L'abrogazione di tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non dà luogo all'aumento del numero di unità assumibili mediante i concorsi per vice ispettore né, tanto meno, della relativa dotazione organica.

Il comma 1-ter, invece, prevede che il concorso interno per vice ispettore venga bandito in modo tale da non superare complessivamente, sommando la riserva per gli interni nel concorso pubblico, il 50 per cento dei posti complessivi messi a concorso per vice ispettore in ciascun anno, sulla base degli esiti del concorso pubblico. L'abrogazione di tale disposizione non comporta, quindi, un incremento delle unità da mettere a bando né tanto meno della dotazione organica del ruolo degli ispettori.

Il comma 4 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e) autorizza la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.

Il comma 5 autorizza la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dei commi 4 e 5 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità.



TABELLA 1

POLIZIA DI STATO

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2400 ISPETTORI SUPERIORI DAL 2027	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	12.471.072	12.471.072	12.471.072	12.471.072
2400 ISPETTORE SUPERIORI DAL 2028		7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	12.471.072	12.471.072	12.471.072
<i>differentiale</i>	7.627.968	-	-	-	-	-	-	-	4.843.104	-	-	-

TABELLA 2

POLIZIA DI STATO

CALCOLO ONERI ANTICIPAZIONE 2400 ISPETTORI SUPERIORI

UNITA'	QUALIFICA NUOVA	QUALIFICA VECCHIA	periodo	costo annuo nuova qualifica €	costo annuo vecchia €	differenza costo qualifica	anno 2027		anno 2028		anno 2029		anno 2030		anno 2031		anno 2032		anno 2033		anno 2034		anno 2035		anno 2036		anno 2037		anno 2038				
							in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base	costo periodo	in base
2400	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2027	01/01/2027	61.200,00	61.200,00	0,00	12	7.627.968,00																								
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2028	01/01/2028	61.200,00	61.200,00	0,00			12	7.627.968,00																						
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2029	01/01/2029	61.200,00	61.200,00	0,00				12	7.627.968,00																					
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2030	01/01/2030	61.200,00	61.200,00	0,00					12	7.627.968,00																				
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2031	01/01/2031	61.200,00	61.200,00	0,00						12	7.627.968,00																			
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2032	01/01/2032	61.200,00	61.200,00	0,00							12	7.627.968,00																		
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2033	01/01/2033	61.200,00	61.200,00	0,00								12	7.627.968,00																	
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2034	01/01/2034	61.200,00	61.200,00	0,00										12	7.627.968,00															
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2035	01/01/2035	61.200,00	61.200,00	0,00											12	7.627.968,00														
	SOTTILE COMMISSARIO	ISPETTORE	01/01/2027	01/01/2027	67.200,00	61.200,00	6.000,00																										
	SOTTILE COMMISSARIO	ISPETTORE	01/01/2028	01/01/2028	67.200,00	61.200,00	6.000,00																										
	SOTTILE COMMISSARIO	ISPETTORE	01/01/2029	01/01/2029	67.200,00	61.200,00	6.000,00																										
							7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00		
							7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00		



SCHEDA COSTO ISPETTORE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		LORDO DIPENDENTE	ONERI AMMINISTRAZIONE
STIPENDIO	GENNAIO/DICEMBRE	25.610,50	10.758,97
	13 [^] MENSILITA'	2.134,21	896,58
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 [^] MENSILITA'		
VACANZA CONTRATTUALE	GENNAIO/DICEMBRE	256,08	107,58
	13 [^] MENSILITA'	21,34	8,96
INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	GENNAIO/DICEMBRE	10.696,56	3.497,78
	13 [^] MENSILITA'	891,38	291,48
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 [^] MENSILITA'		
INDENNITA' DIRIGENZIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 [^] MENSILITA'		
ASSEGNO DI FUNZIONE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 [^] MENSILITA'		
VOCI ACCESSORIE			6.869,65
TOTALI		39.610,07	22.431,00
TOTALE COMPLESSIVO			62.041,07



SCHEDA COSTO ISPETTORE SUPERIORE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		LORDO DIPENDENTE	ONERI AMMINISTRAZIONE
STIPENDIO	GENNAIO/DICEMBRE	26.881,25	11.292,81
	13 [^] MENSILITA'	2.240,10	941,07
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 [^] MENSILITA'		
VACANZA CONTRATTUALE	GENNAIO/DICEMBRE	268,80	112,92
	13 [^] MENSILITA'	22,40	9,41
INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	GENNAIO/DICEMBRE	11.533,92	3.771,59
	13 [^] MENSILITA'	961,16	314,30
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 [^] MENSILITA'		
INDENNITA' DIRIGENZIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 [^] MENSILITA'		
ASSEGNO DI FUNZIONE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 [^] MENSILITA'		
VOCI ACCESSORIE			6.869,65
TOTALI		41.907,63	23.311,76
TOTALE COMPLESSIVO			65.219,39



SCHEDA COSTO SOSTITUTO COMMISSARIO			
TRATTAMENTO ECONOMICO		LORDO DIPENDENTE	ONERI AMMINISTRAZIONE
STIPENDIO	GENNAIO/DICEMBRE	28.054,25	11.785,59
	13 ^a MENSILITA'	2.337,85	982,13
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 ^a MENSILITA'		
VACANZA CONTRATTUALE	GENNAIO/DICEMBRE	280,56	117,86
	13 ^a MENSILITA'	23,38	9,82
INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	GENNAIO/DICEMBRE	11.669,76	3.816,01
	13 ^a MENSILITA'	972,48	318,00
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 ^a MENSILITA'		
INDENNITA' DIRIGENZIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 ^a MENSILITA'		
ASSEGNO DI FUNZIONE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 ^a MENSILITA'		
VOCI ACCESSORIE			6.869,65
TOTALI		43.338,28	23.899,07
TOTALE COMPLESSIVO			67.237,35

Articolo 19 (Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

La disposizione prevede, al comma 1, che fino al 31 dicembre 2027 possono essere indetti, nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia riservati ai candidati in possesso di laurea, per specifiche esigenze di funzionalità della polizia di Stato, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche.

Viene, inoltre, disciplinata, al comma 2, la composizione delle relative commissioni esaminatrici.

Il comma 3 riduce da due anni a un anno la durata del corso di formazione per allievi viceispettori di cui al comma 1.

I commi 4, 6 e 7 prevedono modifiche alla disciplina delle cause di dimissioni dai corsi di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, la sostituzione del requisito della laurea a contenuto giuridico con il requisito della laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'Interno e che i vice ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia,



fruiscono di alloggi di servizio anche durante il periodo di prova, fino a un massimo di tre mesi, presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Alle disposizioni sarà data attuazione nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

I commi 5 e 8 prevedono rispettivamente la disciplina della promozione alla qualifica di ispettore dei vincitori di concorso di cui al comma 1 e estendono anche al personale della Polizia di Stato, per la cui assunzione è previsto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio. Le disposizioni sono attuate a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 19 bis (Collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato)

L'articolo introduce modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevedendo:

a) al comma 1 della disposizione novellata, che l'Amministrazione della pubblica sicurezza possa porre in disponibilità un numero di dirigenti nel limite massimo del 3,5 per cento calcolato sulla dotazione organica delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza.

L'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non comporta incrementi della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato;

b) al comma 4, un'estensione di un ulteriore anno del periodo di permanenza nella posizione di disponibilità per i dirigenti, sostituendo l'attuale triennio con la previsione di un periodo non superiore a quattro anni; l'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non ampliando la platea dei destinatari;

c) l'introduzione dei nuovi commi 5-bis e 5-ter, che disciplinano la posizione giuridica dei dirigenti collocati in disponibilità che conseguono la promozione o la nomina a una qualifica superiore. In particolare, il comma 5-bis dispone che il dirigente in disponibilità che viene promosso o nominato alla qualifica superiore rientra in organico, occupando posto nel ruolo della qualifica superiore appena conseguita, nell'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati; il comma 5-ter, prevede che si possa disporre il decreto di promozione o nomina ove vi sia la possibilità di collocamento in disponibilità anche nella nuova qualifica conseguita.

Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limitano a riprodurre quanto previsto in materia di collocamento fuori ruolo dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.3 del 1957 che di fatto già trova applicazione anche per il personale della polizia di Stato.

Articolo 20 (Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale).

L'inserimento al comma 1, prima della lettera a), della lettera 0a), stabilisce il termine del mandato del Vice-comandante generale dell'Arma a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

Il comma 1, lettera c), inserisce il comma 9-bis, all'articolo 683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito COM, disponendo fino al 31 dicembre 2027 la possibilità di bandire, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per il reclutamento diretto di marescialli in possesso di laurea triennale.

Al comma 1, le lettere d), e), f), g), h), i), e l), introducono modifiche al citato decreto legislativo volte a prevedere che i vincitori del concorso di cui al comma 9-bis dell'articolo 683 del COM siano avviati alla frequenza di uno specifico corso formativo straordinario e siano nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 (biennale) e 767 (superiore di qualificazione) nominati marescialli nello stesso anno, a estendere anche ai marescialli, per la nomina dei quali è prevista una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio, e a prevedere il prolungamento della ferma per la durata di un anno per il militare che, alla scadenza



della ferma volontaria, non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente, da attuare a valere sulle facoltà assunzionali e previste a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a), b), m), n), o), p)* e di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera h-bis) consente al Comandante generale delle Capitanerie di porto di partecipare alle commissioni di avanzamento anche se richiamato.

Articolo 21 *(Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza)*

La disposizione prevede, al comma 1, che fino al 31 dicembre 2027 possano essere indetti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per il reclutamento, con il grado di maresciallo, riservati ai candidati in possesso di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.

La disposizione è volta a potenziare il ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza attraverso il reclutamento di personale, in possesso di specifici titoli di studio, da impiegare in relazione alle attività sia di natura logistica sia operativa.

La disposizione non determina la creazione di un ruolo tecnico in quanto i marescialli saranno inseriti nel ruolo unico dei marescialli della Guardia di finanza.

I commi da 2 a 8 si attuano a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il comma 8-bis proroga, in deroga alla disciplina vigente, al 31 dicembre 2026 il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 nel dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 dell'11 marzo 2024 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21-bis

(Misure urgenti in tema di funzionalità del Corpo della guardia di finanza)

L'articolo interviene sulla disciplina in tema di impedimenti, sospensione ed esclusione dalle aliquote di avanzamento e di valutazione del personale del corpo della Guardia di finanza.

Articolo 22 *(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)*

La disposizione al comma 1 lettera *a)* proroga l'efficacia dell'articolo 44, comma 8, lettera *a-bis)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – recante le “Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria” nell'ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. “riordino delle carriere”) – che prevede concorsi interni per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti connotati da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria.

Il comma 1, lettera *b)* prevede, mediante la sostituzione del comma 14-*sexiesdecies* del predetto articolo 44, che l'indizione, nell'anno 2026 e nell'anno 2027, di due concorsi straordinari, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, sia effettuata per titoli anziché per titoli ed esame.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 *(Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria)*

La modifica introdotta deroga alla previsione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 146 del 2000, riducendo da 12 ad 8 mesi la durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario di polizia penitenziaria, per i corsi già avviati o da avviare, entro la data del 31 dicembre 2026.



La riduzione di 4 mesi del corso non comporta un aumento del trattamento economico fisso e continuativo, in quanto il personale interessato continua a percepire il trattamento economico del vicecommissario corrisposto all'avvio del corso. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24 *(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria)*

La disposizione prevede, al comma 1, che fino al 31 dicembre 2027 possano essere indetti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria riservati ai candidati in possesso di laurea, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche. Viene disciplinata al comma 2 la composizione delle relative commissioni esaminatrici. Il comma 3 riduce, da 18 mesi a un anno, la durata del corso di formazione per allievi viceispettori di cui al comma 1.

I commi 4 e 6 prevedono modifiche alla disciplina delle cause di dimissioni dai corsi di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, e che i vice ispettori della Polizia penitenziaria fruiscano di alloggi di servizio durante il periodo di prova presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 5 e 7 disciplinano la promozione alla qualifica di ispettore dei vincitori di concorso di cui al comma 1 estendono anche al personale della Polizia penitenziaria, per la cui assunzione è richiesto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio. Le disposizioni sono attuate a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 25 *(Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395)*

La disposizione prevede, al comma 1, la non ripetibilità delle somme corrisposte dal Ministero della giustizia a titolo di indennità di presenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 395 del 1995 per i periodi maturati sino al 31 dicembre 2025, in quanto somme erogate dall'amministrazione giudiziaria nella buona fede del percipiente e in esecuzione di specifici ordini di servizio o di atti organizzativi. La disposizione si pone in linea con quanto dichiarato sia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2023, che riconosce la tutela del dipendente laddove questi versi in buona fede, sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con la sentenza n. 4893/2013, Casarin contro Italia, afferma la non ripetibilità dell'emolumento avente carattere retributivo non occasionale e corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante, duraturo e senza riserve a un lavoratore in buona fede.

Dai dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le azioni avviate dai provveditorati interessati (che sono esclusivamente quelli presso la Regione Sicilia) riguarderebbero un recupero per circa 475.772 euro, importo che, prudenzialmente, viene arrotondato a 500.000 euro, mentre altri provveditorati, quali quelli della Regione Campania sono ancora in procinto di decidere se avviare la procedura di recupero delle suddette somme e, pertanto, sono da escludere altre situazioni della stessa specie e, quindi, rischi emulativi della presente disposizione.

La misura presenta un carattere limitato e temporalmente definito, riferendosi esclusivamente a situazioni pregresse maturate fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto, al comma 2, viene inserita apposita autorizzazione di spesa pari a 500.000 euro per l'anno 2026 per dare attuazione a quanto stabilito al comma precedente, stanziamento finalizzato a compensare gli effetti finanziari derivanti dall'annullamento delle procedure di recupero delle somme, oneri cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per il triennio 2026-2028, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze



per l'anno 2026, parzialmente utilizzando per tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

CAPO III – DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo 26 (*Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*)

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2026 e 2027, con le modalità ivi indicate, a scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici e ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette assunzioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 introduce, fino al 31 dicembre 2027, alcune temporanee restrizioni per il personale non dirigenziale reclutato ai sensi del comma 1 (divieto di mobilità volontaria e di utilizzo presso altre amministrazioni pubbliche). La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 rfinanzia di 2 milioni di euro per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 4 modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 concernente la struttura di supporto del commissario straordinario nominato per realizzare gli interventi di recupero, la rifunionalizzazione e la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la lettera a) riduce da nove a otto il contingente di personale non dirigenziale della citata struttura, determinando una minore spesa, per gli anni dal 2026 al 2029, di 37.300 euro quantificati tenendo conto del trattamento economico complessivo annuo lordo amministrazione di una unità inquadrata nell'area degli assistenti (37.300 euro precisato nella relazione tecnica dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024); la lettera b) prevede che le specifiche attività del predetto personale non dirigenziale siano retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate del Ministero dell'interno, cui sono assegnate risorse pari a 37.300 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Prevede inoltre che il trattamento accessorio aggiuntivo non possa eccedere il limite *pro-capite* del 15 per cento della retribuzione tabellare.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4, cui si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, quanto a 37.300 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. L'utilizzo delle predette autorizzazioni non pregiudica gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Articolo 27 (*Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata*)

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 rendono più efficaci le procedure di assunzione, presso enti pubblici, delle vittime del dovere, delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, delle vittime della criminalità organizzata, dei medici e operatori sanitari, con invalidità pari o superiore all'80%, nonché dei familiari superstiti, aventi già diritto al collocamento obbligatorio con



precedenza (legge 23 novembre 1998, n. 407), ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le assunzioni del citato personale dovranno avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente delle pubbliche amministrazioni.

La previsione di cui al comma 6 riconosce alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, la possibilità di fruire di permessi orari a recupero per un numero massimo di 18 ore annue, non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Il comma 7 prevede che il permesso di cui al comma 6 sia concesso a richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

Al comma 8 si prevede che le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 siano retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

Pertanto, l'applicazione del permesso di cui al comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 27-bis (Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

L'articolo consente ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni impegnati nella lotta alla criminalità organizzata assegnatari di immobili in locazione o godimento l'esercizio del diritto di riscatto sugli stessi qualora i soggetti proprietari intendano vendere gli immobili a terzi.

Con riguardo ai profili finanziari la disposizione si configura come rinuncia a maggior gettito in quanto, dalle informazioni pervenute, tale misura non produrrebbe effetti sul livello delle entrate scontate nei saldi di finanza pubblica. È stata, inoltre, confermata l'assenza di effetti negativi connessi alle entrate da locazioni che verrebbero meno in caso di vendita, in quanto tali proventi venivano riassegnati integralmente alla spesa.

CAPO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 28 (Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità)

La disposizione introduce l'obbligo, per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre elementi in proprio possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valorizzazione dell'omessa cooperazione ai fini della valutazione di pericolosità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente

Articolo 29 (Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio)

La disposizione disciplina il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, nonché il provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore, e le modalità di trattamento dei dati riguardanti i soggetti che attraversano le frontiere.

Il comma 1, lettera a), apporta alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI), in materia di respingimento alla frontiera. In particolare, il numero 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si precisa in proposito che le "attività di riammissione" sono già



svolte in forza di specifici accordi di cooperazione vigenti con i Paesi membri limitrofi. La novella non introduce, quindi, nuove prassi operative ma specifica che tali attività sono svolte in forza della disciplina unionale sancita dal Regolamento (UE) 2024/1717, che ha integrato il Codice Frontiere Schengen di cui al Regolamento 2016/399, introducendo anche uno specifico modello di provvedimento.

Il numero 2, che ammette il ricorso al tribunale amministrativo regionale - già contemplato per i provvedimenti relativi al respingimento alla frontiera esterna (articolo 10, comma 1, TUI) - anche avverso i provvedimenti di respingimento alla frontiera interna, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *b*), interviene sull'articolo 14 del TUI e mira a superare talune difformità applicative della disciplina in tema di adozione del provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi dell'articolo 14, commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*, del decreto legislativo 286 del 1998; si tratta di disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 è finalizzato a consentire, per le esigenze correlate ai controlli alle frontiere marittime dei cittadini stranieri, la "raccolta" dei dati messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, nel sistema informativo istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53.

La nuova disposizione prevede che detti dati debbano essere trattati e conservati nel predetto sistema informativo - seppure in modo separato - nei termini e con le modalità già previste dal legislatore nazionale per i dati API, relativi alle informazioni identificative del passeggero in arrivo o in partenza presso una frontiera aerea. Ciò allo scopo di uniformare la raccolta e il relativo trattamento dei dati identificativi dei passeggeri in arrivo e in partenza presso le frontiere esterne marittime ed aeree. La normativa nazionale già dispone (articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38) che tali dati siano posti nella disponibilità del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'utilizzo nel corso dei controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, istitutivo del Codice frontiere Schengen. Le suddette informazioni, infatti, sono ricevute dal citato Dipartimento attraverso la piattaforma digitale *European Maritime Single Window environment* (EMSWe). Conseguentemente, con la disposizione si consente il trattamento automatizzato di tali dati, rinviando alle modalità di trattamento già disciplinate nel decreto legislativo n. 53 del 2018.

All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sullo strumento finanziario dell'Unione europea del *Border Management and Visa Instrument*, per la gestione integrata delle frontiere.

Il comma 3 abroga, invece, la disposizione sul gratuito patrocinio nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Articolo 30 (*Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale*)

I commi 1 e 2 recano semplificazioni procedurali nello svolgimento delle attività di potenziamento della rete dei centri di accoglienza e trattenimento, attuabili mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'attività di vigilanza collaborativa è svolta da ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *h*) per affidamenti di particolare interesse ed è finalizzata a sostenere le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto.

Già in passato, ai sensi dell'articolo 2, comma *2-bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, l'ANAC ha assicurato la propria vigilanza collaborativa per le attività del Ministero dell'interno (Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione) relative alla costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.



286. Ai sensi del successivo comma 2-ter, l'ANAC ha assicurato lo svolgimento della predetta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulla base della citata norma è stato peraltro siglato un "protocollo di azione" che disciplinava le modalità di svolgimento di tale vigilanza. L'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023, in continuità con il decreto-legge n. 113 del 2018, ha confermato lo svolgimento della medesima attività di vigilanza collaborativa, su richiesta, con riferimento alle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da realizzare anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, fino al 31 dicembre 2025. Tale ultimo termine, peraltro, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 dall'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. La menzionata vigilanza collaborativa è, peraltro, esplicitamente prevista dalla disposizione il cui termine è prorogato dal comma 2, con relativa attestazione di attuabilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 introduce la notifica anche a mezzo di posta elettronica certificata, con la finalità di coniugare l'efficacia del procedimento di notificazione degli atti nei confronti dei soggetti che non sono accolti o trattenuti presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con un risparmio di spesa sui costi attualmente sostenuti per le notifiche a mezzo del servizio postale, stimato nel 10 per cento, di cui, prudenzialmente non si tiene conto.

Il comma 4 espressamente prevede la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 30 bis (Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti)

L'articolo interviene sull'istituto dei rimpatri volontari e assistiti (RVA), mediante novelle apportate all'articolo 14-ter del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI). In particolare, la disposizione prevede - in favore dei rappresentanti legali di cittadini stranieri che hanno presentato domanda di partecipazione a un programma di RVA - un compenso determinato, nella misura del contributo economico per le prime esigenze previsto, in favore del rimpatriando, che, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, è pari all'importo di € 615. Tale compenso sarà poi effettivamente riconosciuto all'esito della partenza dello straniero interessato.

Al fine di conseguire in modo efficace l'applicazione di tale misura, la novella prevede accordi con il Consiglio nazionale forense, in aggiunta a quelli già contemplati per altri soggetti dal comma 1 dell'articolo 14-ter citato.

Riguardo ai profili di costo, la disposizione, che presenta carattere sperimentale nel triennio 2026-2028, comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Per l'anno 2026, salva la conclusione dell'Accordo con il Consiglio nazionale forense che è stipulabile con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenuto conto dei tempi tecnici necessari a decorrere dall'entrata in vigore della novella, si può ipotizzare che tale misura incentivante troverà applicazione dal 1° luglio dell'anno citato.

Ai fini del computo dei costi, è necessario ipotizzare la platea dei possibili destinatari di tale misura, rilevando, altresì, che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter, come modificato dalla novella in esame, l'onere conseguente alla misura del compenso di



cui al comma 3-bis saranno adottate le necessarie misure atte a garantire il rispetto del previsto limite massimo di spesa.

A tali fini, dai dati in possesso del Ministero dell'interno risulta che nel triennio 2023-2025 circa 2500 cittadini stranieri hanno chiesto ed ottenuto di aderire a programmi di RVA e che le partenze effettive sono state circa 1.010.

Pertanto, è possibile prudenzialmente prevedere, tenuto conto della suddetta platea e dell'eventuale effetto incentivante, un valore annuo medio di 800 RVA, con conseguente riconoscimento in favore dei rappresentanti legali degli stranieri beneficiari delle agevolazioni per i rimpatri, di € 615 per ogni rimpatrio effettuato.

Tanto premesso, considerato che per l'anno 2026, come sopra evidenziato, la novella sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio e che per gli anni 2027 e 2028 sarà applicabile per l'intero anno, si possono determinare i seguenti profili di costo:

- anno 2026: 400 RVA x € 615 = € 246.000,00

- anno 2027: 800 RVA x € 615 = € 492.000,00

- anno 2028: 800 RVA x € 615 = € 492.000,00.

Il comma 2 dell'articolo 30-bis individua, infine, in ragione della predetta sperimentali della misura, la copertura finanziaria degli importi sopra indicati, attraverso la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità.

Art. 30-ter (Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti)

L'articolo modifica l'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che la decisione del magistrato di sorveglianza, adottata con decreto motivato senza formalità, è assunta entro il termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto. Si tratta di disposizione di natura procedurale.

Articolo 31 (Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione)

La disposizione, al comma 1, consente di acquisire al bilancio dello Stato l'importo corrispondente alla somma di 20 milioni di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo, convertito al corrispondente controvalore in euro, al capitolo di spesa dello stato di previsione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno 7351, programma gestionale 2, ai fini del successivo impiego per il perseguimento delle finalità istituzionali del capitolo, concernenti le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri, nel contesto di una migliore gestione del fenomeno migratorio in Italia e in Europa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Accordo.

Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità all'articolo 4, comma 7, dell'Accordo quadro, ai sensi del quale le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo, compresi i relativi allegati, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie.

Articolo 32 (Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana)

L'articolo prevede che, al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto UE sulla migrazione e l'asilo e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 e in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtù della riconosciuta



competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. L'applicazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la C.R.I. eroga, nell'ambito delle strutture facenti capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministro dell'interno del 4 marzo 2024.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

21/04/2026



IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 72

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratore delegato di Poste italiane Spa, Matteo Del Fante, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396) 74

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 74

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, di SLP CISL, in videoconferenza, SLC CGIL, UILposte, CONFSAL Comunicazioni, in videoconferenza, FAILP CISAL, FNC-UGL Comunicazioni, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396) 75

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 76

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 9.10.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15 aprile 2026, è

stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO APRILE – GIUGNO 2026

APRILE

Esame del disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato – « Valorizzazione della risorsa mare » (*in congiunta con la VIII Commissione Ambiente*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge Longi C. 1316 e abbinate – « Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori » (*in congiunta con la X Commissione Attività produttive*).

Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno (Atto del Governo n. 392).

Esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania (Atto del Governo n. 393).

Esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto del Governo n. 396).

Esame del documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto del Governo n. 397).

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Esame dell'atto dell'Unione europea (COM(2025)837 final) – « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*Omnibus digitale*) ».

MAGGIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 2455 Caroppo e C. 2665 Iaria – Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 1522 Amorese – « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida ».

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 2201 Marchetti – « Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione ».

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 2597 Barbagallo – « Modifiche agli articoli 115 e 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l'ottantesimo anno di età ».

Esame della proposta di legge C. 2489 Pella – « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti ».

Esame della proposta di legge C. 2621 Frijia – « Disposizioni in materia di portualità turistica e di concessioni demaniali relative a strutture dedicate alla nautica da diporto » (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

Discussione della risoluzione Traversi 7-00369 – Iniziative per il rafforzamento della sicurezza nel sistema ferroviario.

Esame dell'atto dell'Unione europea (COM(2025)547 final) – « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034, modifica il regolamento (UE) 2024/1679 e abroga il regolamento (UE) 2021/1153 » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della X Commissione Attività produttive*).

GIUGNO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Discussione della risoluzione Pastorella 7-00376 in materia di uso dei droni per scopi di tipo civile.

Esame della proposta di legge C. 2612 Morfino – « Introduzione dell'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, degli articoli 612-*quater* e 612-*quinquies* del codice penale, e altre disposizioni in materia di contrasto della violenza di genere commessa attraverso la rete *internet*, di rimozione dei contenuti illeciti e di rafforzamento della tutela delle vittime » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della II Commissione Giustizia*).

Esame della proposta di legge C. 2503 Casu – « Disposizioni per agevolare la mobilità degli studenti nel percorso tra il luogo di residenza e la sede di studio ».

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.

La seduta termina alle 9.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale dell'amministratore delegato di Poste italiane Spa, Matteo Del Fante, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 10.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 10.25.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari Costituzionali sul disegno di legge recante « Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale » (C. 1716 Governo e abb.).

Premette che il provvedimento, complessivamente composto da 7 articoli, è stato modificato nel corso dell'esame svolto, in sede referente, presso la Commissione Affari Costituzionali.

Procede, dunque, ad illustrare sinteticamente il contenuto del disegno di legge, soffermandosi sui profili di maggiore interesse per la Commissione.

L'articolo 1 conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti al riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

L'articolo 3, comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca i principi e criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega conferita.

L'articolo dispone che il Governo preveda che i compiti di polizia stradale, insieme alle funzioni di polizia giudiziaria e alle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni (lettera c)).

Si prevede, altresì, la ricognizione della disciplina del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, in particolare mediante l'individuazione di specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata connessi allo svolgimento di una serie di attività, tra le quali le attività di presidio del territorio, posti di controllo e rilievo di sinistri stradali (lettera h)).

Segnala, infine, con particolare soddisfazione, che l'articolo 3 contiene la previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi auto-

matizzati del Pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del principio di onerosità, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dal provvedimento in esame e dai decreti legislativi che l'Esecutivo medesimo è delegato ad adottare e nell'ambito delle proprie attribuzioni (lettera m)). Evidenzia, infatti, come tale previsione fosse molto attesa dagli stessi corpi della polizia locale, come quella che prevede il collegamento con le banche dati del Ministero dell'interno.

L'articolo 5 prevede che il Governo, nell'esercizio della delega conferita, provveda alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e di una serie di principi e criteri direttivi specifici.

Tra questi, ricorda, in particolare, la previsione per cui tali regolamenti provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, tra i quali sono compresi i dispositivi di videosorveglianza indossabili idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, di SLP CISL, in videoconferenza, SLC CGIL, UILposte, CONFSAI Comunicazioni, in videoconferenza, FAILP CISAL, FNC-UGL Comunicazioni, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e

del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.25.

AUDIZIONI

*Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il Ministro delle imprese e del *made in Italy* Adolfo Urso.*

La seduta comincia alle 17.

Audizione del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante la resocontazione stenografica, attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Adolfo URSO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), Antonino IARIA (M5S), Elena MACCANTI (LEGA), Antonio BALDELLI (FDI) e Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE).

Il Ministro Adolfo URSO risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di H2IT – Associazione Italiana Idrogeno, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (Atto n. 395)	78
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	78
5-05288 Ghirra: Sul tavolo di crisi dell’azienda Tiscali	78
ALLEGATO 1 (Testo dell’interrogazione)	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	87
5-05289 Pandolfo: Sulla continuità produttiva dell’azienda Sanac	78
ALLEGATO 3 (Testo dell’interrogazione)	88
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	89
5-05290 Pavanelli: Sull’ambito applicativo della disciplina riguardante l’impiego dei riferimenti all’artigianato e all’artigianalità in denominazioni, marchi e attività promozionali	79
ALLEGATO 5 (Testo dell’interrogazione)	90
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	91
5-05291 Casasco: Sulle risorse per il credito d’imposta relativo a Transizione 5.0 per le imprese aventi il requisito di ammissibilità tecnica degli investimenti	79
ALLEGATO 7 (Testo dell’interrogazione)	92
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	93
5-05292 Benzoni: Sull’erogazione alle imprese del <i>voucher</i> in materia di <i>cloudcomputing</i> e <i>cybersecurity</i>	79
ALLEGATO 9 (Testo dell’interrogazione)	94
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	95

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	79
ALLEGATO 11 (Parere approvato)	96
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
ALLEGATO 12 (Parere approvato)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di H2IT – Associazione Italiana Idrogeno, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (Atto n. 395).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 10.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05288 Ghirra: Sul tavolo di crisi dell'azienda Tiscali.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del viceministro, dalle cui parole non sono emersi elementi ulteriori rispetto a quelli già noti sulla questione oggetto dell'interrogazione. Fa presente che, nonostante la

celere convocazione del tavolo di crisi dello scorso 15 aprile, molti posti di lavoro dell'azienda Tiscali permangono a rischio. Rammenta l'importanza storica della testata giornalistica in oggetto per il territorio sardo e auspica che il Governo segua con cura il processo di transizione industriale in corso in una prospettiva che miri alla continuità produttiva dell'azienda. Ribadisce come sia necessario scongiurare la chiusura di Tiscali, a tutela di molti lavoratori e di un intero settore – quello dei *call center* – che attende da tempo un intervento normativo. Sul punto, rammenta come l'esame presso le Commissioni riunite IX e X della proposta di legge C. 1316 e abb. in materia di *call center* si sia arenato, con evidenti ricadute negative su un intero settore.

5-05289 Pandolfo: Sulla continuità produttiva dell'azienda Sanac.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), replicando, evidenzia il momento di particolare crisi industriale dell'azienda Sanac e osserva che la stessa scelta dei commissari liquidatori di prendere in considerazione anche le offerte di acquisto non unitarie suscita la forte preoccupazione dei lavoratori interessati. Esprime la profonda preoccupazione della sua forza politica in merito a tale eventualità e auspica che il Governo possa aprire un tavolo di confronto anche con i sindacati e con le istituzioni del territorio, al fine di predisporre un progetto industriale credibile che attiri investimenti certi e affidabili. Ribadisce l'importanza di Sanac come *asset* strategico per il tessuto industriale del Paese e rinnova l'attenzione da parte del suo Gruppo sugli sviluppi della vicenda.

5-05290 Pavanelli: *Sull'ambito applicativo della disciplina riguardante l'impiego dei riferimenti all'artigianato e all'artigianalità in denominazioni, marchi e attività promozionali.*

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 5*).

Il viceministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del viceministro. Pur apprezzando l'intenzione del Governo di aprire dei tavoli di interlocuzione con i soggetti coinvolti, evidenzia come tale scelta segua una tempistica del tutto errata in quanto si inserisce in una fase in cui la disciplina in oggetto è già entrata in vigore causando non poche criticità a tanti commercianti del settore artigiano. Sottolinea come tale decisione del Governo di fare un passo indietro costituisce solo l'ultimo esempio di una prassi che anche in passato ha generato profonde problematiche in vari settori. Nel caso di specie, ribadisce che l'obbligo di iscrizione all'albo degli artigiani ai fini dell'uso dei riferimenti all'artigianato per finalità promozionali nuoce soprattutto alle piccole realtà artigiane dei borghi e delle aree interne che costituiscono la vera ossatura del *made in Italy* del nostro Paese. Auspica che il Governo possa effettuare quanto prima le opportune modifiche alla disciplina di riferimento.

5-05291 Casasco: *Sulle risorse per il credito d'imposta relativo a Transizione 5.0 per le imprese aventi il requisito di ammissibilità tecnica degli investimenti.*

Maurizio CASASCO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 7*).

Il viceministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Maurizio CASASCO (FI-PPE), replicando, esprime apprezzamento circa l'interesse ma-

nifestato dal Governo sulla questione oggetto dell'interrogazione. Rammenta come le aziende interessate dalla misura del credito di imposta prevista dal piano Transizione 5.0 abbiano necessità di certezza sul piano degli investimenti. Evidenzia come anche la successiva normativa in materia non fornisca del tutto le predette certezze necessarie alle imprese interessate. Confida, pertanto, che il Governo possa mantenere l'impegno assunto nell'interesse di tante imprese impegnate negli investimenti del settore.

5-05292 Benzoni: *Sull'erogazione alle imprese del voucher in materia di cloudcomputing e cybersecurity.*

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo in videoconferenza, in qualità di cofirmataria, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo (*vedi allegato 9*).

Il viceministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), rinuncia alla replica sull'interrogazione in titolo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11. 05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.15.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Cavo, impossibilitata a partecipare alla seduta, espone brevemente i contenuti del provvedimento in esame, osservando che gli ambiti di interesse per la X Commissione sono piuttosto limitati essendo rinvenibili, sostanzialmente, nel fatto che i servizi di polizia locale sono espletati anche nel settore della polizia commerciale (con il fine di controllare che le attività commerciali si svolgano nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia).

Fa presente che il disegno di legge del Governo C. 1716 conferisce una delega al Governo per la revisione complessiva in materia di ordinamento della polizia locale. Ricorda che la polizia locale è costituita dai corpi di polizia, a livello locale, che possono essere creati e gestiti da enti locali anche tra loro consorziati. Si tratta di strutture dipendenti dagli enti locali, con competenza riferita al territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. Gli ambiti di intervento e le tipologie di azioni della polizia municipale sono eterogenei: accanto alle funzioni di polizia amministrativa, la polizia municipale svolge infatti interventi di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché attività di pubblica sicurezza e di sicurezza urbana.

Ricorda altresì che i servizi di polizia locale sono espletati nei seguenti settori: polizia commerciale (con il fine di controllare che le attività commerciali si svolgano nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e quindi non in danno dei consumatori, anche sotto l'aspetto igienico-sanitario); polizia edilizia (vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia; concessioni edilizie e autorizzazioni; provvedimenti repressivi); polizia urbana (tutela della convivenza sociale e della sicurezza pubblica, disciplina dei servizi pubblici all'interno dei centri abitati, uso e conservazione del demanio comunale); polizia veterinaria (prevenzione delle malattie infettive degli animali); polizia mortuaria (disciplina delle sepolture e del trasporto delle

salme, cimiteri); polizia rurale (applicazione delle leggi e dei regolamenti che attengono in genere alle colture agrarie; adozione del regolamento di polizia rurale).

Quanto al contenuto del disegno di legge, composto di sette articoli, l'articolo 1 reca disposizioni per il conferimento della delega e per l'esercizio della stessa. Il comma 1 conferisce la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla revisione della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sulla polizia municipale) e all'aggiornamento della materia relativa alle funzioni e all'ordinamento della polizia locale per costituire una nuova e coerente cornice giuridica nazionale. Il comma 2 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi. Il comma 3 fissa in dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 il termine entro il quale il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativi alle funzioni fondamentali della polizia locale anche con riferimento alla distinzione con le funzioni e i compiti delle Forze di polizia statali. La finalità dell'articolo è quello di disporre che nell'esercizio della delega il Governo rispetti le distinzioni tra i compiti e le funzioni in termini di pubblica sicurezza delle Forze di polizia dello Stato e quelli della polizia locale, affinché possa essere garantita una coerente ed efficace collaborazione tra i diversi livelli di competenza per il benessere delle comunità territoriali.

L'articolo 3 elenca ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina, tra i quali: l'attribuzione agli agenti di polizia locale della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e i requisiti di accesso alla relativa qualifica; la disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato;

l'armamento individuale e di reparto e la disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi.

L'articolo 4, reca norme di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali. Il comma 1 dispone che nell'esercizio della potestà legislativa ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono principi generali e disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale, mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale nonché di finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l'accesso a banche dati e lo scambio di informazioni.

L'articolo 5 prevede principi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale stabilendone i contenuti indefettibili. Il comma 1 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, provveda a disciplinare i contenuti minimi per la revisione dei regolamenti di servizio della polizia locale, anche relativamente al coordinamento in tema di informazione tra i diversi livelli di governo nel rispetto delle competenze regionali. I predetti regolamenti dovranno, tra le altre cose, prevedere: l'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell'ambito di tipologie definite di dispositivi anche utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento; disciplinare i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria; missioni per finalità di collegamento o di rappresentanza d'intesa tra le amministrazioni interessate nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale; l'individuazione dei requisiti

minimi di ammissione per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale; la determinazione della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia locale.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 7 contiene la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 11*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé presentata.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Di Mattina, impossibilitato a partecipare alla seduta, segnala che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, si compone, dopo le modifiche apportate al Senato, di 37 articoli, suddivisi in sette distinti Capi, che intervengono sulla disciplina di vari settori marittimi, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori.

Nell'illustrare sinteticamente le disposizioni del provvedimento che riguardano più specificamente gli ambiti di interesse della Commissione, rinvia per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

L'articolo 1, modificato al Senato, integra la composizione e le funzioni del Comitato interministeriale per le politiche del

mare (Cipom), a cui è affidata l'elaborazione del Piano del mare (Pdm), al fine di precisare che gli indirizzi strategici del Pdm devono riguardare anche la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico (lettera *b*); disciplinare la procedura per addivenire, nell'ambito del Cipom, al concerto dei Ministri componenti in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Pdm, nonché di stabilire che gli schemi di regolamento predisposti in attuazione del Pdm sono trasmessi al Cipom che, entro 30 giorni dal ricevimento dello schema, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza con gli indirizzi strategici del Pdm (lettera *c*); integrare la composizione del Cipom, prevedendo che ad esso partecipi anche il Ministro dell'università e della ricerca (lettera *d*). Rammenta che tra i componenti del Cipom, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, figura anche il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 8 disciplina l'ambito di applicazione e le finalità delle disposizioni in materia di turismo subacqueo a scopo ricreativo. Il comma 1 stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Il comma 5 stabilisce le finalità delle disposizioni in esame. Esse mirano alla promozione dell'attività subacquea a scopo ricreativo, a favorire la destagionalizzazione della fruizione al fine di generare benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, al fine di prevenire i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, nonché a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame parlamentare, contiene le definizioni aventi ad oggetto: *a*) l'attività subacquea a

scopo ricreativo, *b*) il brevetto subacqueo, *c*) l'istruttore subacqueo, *d*) la guida subacquea, *e*) l'organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo, *f*) centro di immersione e di addestramento subacqueo, *g*) zona di interesse turistico subacqueo. Per ciò che risulta di interesse per la Commissione, rileva che, secondo la menzionata lettera *g*), per «zona di interesse turistico subacqueo» si intende un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.

L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame in Senato, stabilisce i requisiti che devono possedere i centri di immersione e di addestramento subacqueo per l'esercizio dell'attività. Tra i requisiti risulta l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica d'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, lettera *a*). Tale requisito è stato modificato nel corso dell'esame al Senato e consente, con un'unica procedura, che tutti gli adempimenti dei soggetti interessati siano assolti nei confronti delle camere di commercio, dell'Agenzia delle entrate, dell'Inail e dell'Inps (richiesta dell'iscrizione al registro imprese, richiesta dell'iscrizione al Repertorio Economico, Amministrativo (Rea), richieste di codice fiscale e partita Iva, richiesta dell'iscrizione all'Inps dei dipendenti o dei lavoratori autonomi, apertura della posizione assicurativa presso l'Inail).

L'articolo 14 stabilisce modalità e criteri per l'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo. Il comma 1 stabilisce che le zone di interesse turistico subacqueo sono individuate, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori (così come previsto dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito), e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, attraverso un decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità delegata per le po-

litiche del mare, ove nominata, il Ministro della cultura, il Ministro della difesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le zone di interesse turistico subacqueo vengono individuate sulla base di determinati criteri. Tra questi: *a)* sicurezza, intesa come presenza di condizioni ambientali favorevoli per l'immersione che si basa su diversi fattori quali esistenza di correnti, visibilità subacquea, profondità dell'acqua, disponibilità di infrastrutture di soccorso e monitoraggio; rilevanza paesaggistica e faunistica, connotata dalla presenza di habitat marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque marine delle isole minori; *b)* rilevanza archeologica connotata dalla presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo; *c)* rilevanza culturale connotata dalla presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso. Il comma 2 prevede che il Ministero del turismo, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private, promuova lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo, al fine di valorizzare la conoscenza delle aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali. Il comma 3 stabilisce che i centri di immersione e addestramento subacqueo possono offrire supporto agli uffici del Ministero della cultura per il tracciamento, il monitoraggio e la verifica della consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo, al fine di garantire nel tempo la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo. Il comma 4, inserito nel corso dell'esame parlamentare, stabilisce che, nell'ambito delle attività di monitorag-

gio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione, possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia ambientale. Il comma 5 prevede che il Ministro del turismo, sentita l'autorità delegata per le politiche del mare, promuova attività di cooperazione internazionale nel campo l'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione delle esperienze e le conoscenze raggiunte nella materia tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Si prevede, inoltre, la possibilità di stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo. Tali accordi sono stipulati dal Ministro del turismo, sentiti l'autorità delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 16, comma 1, lettera *a)* novella la disciplina recata dal Codice della nautica da diporto in relazione alle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali. In particolare, si stabilisce l'obbligo per le imprese di locazione e noleggio di registrare tali unità nell'Archivio telematico centrale; si introducono norme per le unità non battenti bandiera italiana, che sono tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con dettagli sull'imbarcazione e la sicurezza. Inoltre, si consente l'utilizzo di queste unità anche per altre attività commerciali, come corsi di navigazione o assistenza subacquea, ma non per scopi non commerciali.

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sulla disciplina della professione di raccomandatario marittimo al fine di modificare il procedimento di determinazione dei compensi, che, quindi, viene demandato a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su proposta delle associazioni nazionali delle agen-

zie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza più il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

L'articolo 23 introduce modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, relativamente alle norme che recano la disciplina dei collaudi, delle ispezioni ordinarie delle stazioni radioelettriche di bordo delle navi e degli obblighi di informazione. Il comma 1 introduce modifiche agli articoli 107 e 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Per ciò che attiene la modifica operata all'articolo 107, si prevede l'introduzione, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del modello di dichiarazione, nonché la rinomina dell'allegato 13-*bis* con la dicitura 14-*bis*. Il comma 2 introduce modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime». In particolare: all'articolo 2, individua il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con riferimento alla convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), per la parte riguardante le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio, validazione e rinnovo del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri; all'articolo 5, comma 1, per quanto concerne la procedura di affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statuari è introdotto il concerto anche del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; all'articolo 5, comma 2, è inoltre previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con provvedimento adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede all'affidamento ad organismi riconosciuti secondo precise modalità indicate all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo; all'articolo 8, comma 3,

viene altresì previsto il concerto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per i decreti relativi ai provvedimenti di autorizzazione e di affidamento per lo svolgimento delle ispezioni e dei controlli finalizzati al rilascio ed il rinnovo dei certificati statuari, ciascuno in relazione ai profili di competenza; all'articolo 11, commi 1 e 3, viene introdotto il concerto anche con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini del decreto di sospensione dell'autorizzazione o dell'affidamento di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo; all'articolo 11, comma 4, è introdotto il concerto anche del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nei casi di revoca dell'autorizzazione ovvero dell'affidamento.

L'articolo 28 modifica la disciplina relativa alla predisposizione delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse. Rammenta che all'emanazione delle linee guida attualmente si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura e del turismo e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

L'articolo 29, comma 1, stabilisce che il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere. Il comma 2 prevede che gli enti pubblici di ricerca nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statuarie, attività di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui al provvedimento in esame, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dal provvedimento in esame. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle ri-

sorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal provvedimento in esame.

L'articolo 34, introdotto dal Senato, contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, e la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, il relativo procedimento e la copertura finanziaria. Il comma 2 dell'articolo in esame disciplina il procedimento per l'attuazione della delega prevedendo che il decreto legislativo di recepimento sia adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata – città ed autonomie locali. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni par-

lamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Si prevede che, decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati; mentre qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 12*).

Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé presentata.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.

ALLEGATO 1

5-05288 Ghirra: Sul tavolo di crisi dell'azienda Tiscali.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

GHIRRA. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

il 15 aprile 2026 si è tenuto al Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo dedicato alla crisi strutturale di Tiscali, l'azienda del gruppo Tessellis che nel mese di marzo ha avviato un procedimento di composizione negoziata della crisi, basato su un progetto di ristrutturazione che poggia sull'offerta di acquisto del ramo B2C presentata da Canarbino, operatore del settore energetico italiano;

la procedura di gara, è aperta fino al 30 aprile e il 12 maggio 2026 è attesa l'autorizzazione definitiva alla cessione del ramo da parte del tribunale di Cagliari;

il Mimit ha assicurato massima attenzione e supporto costante nella fase di transizione a tutela della continuità produttiva, fissando un nuovo incontro per il 25 maggio;

l'incontro è stato convocato con grande tempestività su richiesta degli assessorati del lavoro di Sardegna e Puglia per via delle preoccupazioni legate all'alleggerimento dell'organico, indicata dall'azienda come misura necessaria per la composizione della crisi e la cessione del ramo d'azienda;

a parere della società lavoratrici e lavoratori hanno accettato le procedure di esodo volontario, ma secondo l'interrogante i dipendenti di Tiscali non avevano scelta: parliamo di 300 persone, 120 unità in Puglia e 180 in Sardegna che riceve-

ranno incentivi per 42 mesi e che poi si troveranno senza il loro posto di lavoro;

a questi si aggiungono 12 giornalisti della testata *Tiscali news*, ai quali sono state estese le misure di incentivo all'esodo senza alcuna prospettiva futura: il nuovo piano industriale sembra infatti non tener conto del valore di una testata fondamentale per la storia del giornalismo *online*, dei professionisti che ci hanno lavorato fino a oggi, determinando l'ottima *web reputation* dell'azienda;

la vertenza assume un rilievo particolarmente significativo per la Sardegna, non solo per l'impatto occupazionale diretto, ma anche per il valore simbolico e strategico di un'azienda che ha rappresentato una delle principali esperienze nel settore delle telecomunicazioni e dell'innovazione digitale nel territorio;

appare necessario garantire la tutela dei lavoratori coinvolti, favorendo soluzioni alternative ai licenziamenti e promuovendo strumenti di salvaguardia occupazionale;

risulta altresì fondamentale assicurare la massima trasparenza sui processi di riorganizzazione aziendale e sulle prospettive industriali del gruppo —:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere per confermare la permanenza delle quattro attuali sedi di Cagliari, Roma, Taranto e Bari, anche tutelando i livelli occupazionali dei 550 lavoratori rimasti nonché il futuro degli esodati, e per scongiurare la chiusura della testata *Tiscali news*. (5-05288)

ALLEGATO 2

5-05288 Ghirra: Sul tavolo di crisi dell'azienda Tiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Come ricorda l'Onorevole interrogante, il 15 aprile scorso si è tenuto un tavolo di confronto al Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla situazione di crisi strutturale della società di telecomunicazioni Tiscali. In quella sede, è stato riferito che la citata azienda ha avviato nel mese di marzo un procedimento di composizione negoziata della crisi, sulla base di un progetto di ristrutturazione che poggia sull'offerta di acquisto relativa al ramo B2C presentata da Canarbino Spa, gruppo appartenente al panorama energetico italiano.

La procedura di gara in atto scade il 30 aprile prossimo e l'obiettivo resta quello di privilegiare l'offerta che rappresenti la maggiore valorizzazione degli *asset*.

Il prossimo passaggio si avrà il 12 maggio presso il Tribunale di Cagliari, dove è

attesa l'autorizzazione definitiva alla cessione del ramo.

Sul fronte degli esuberanti, l'azienda ha confermato il ricorso a strumenti condivisi e incentivati, con l'obiettivo di contenere l'impatto sociale della riorganizzazione.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha ribadito la massima attenzione sulla vicenda, assicurando un supporto costante nella fase di transizione, mettendo a disposizione tutti gli strumenti di sua competenza e valutando l'applicazione delle misure di sostegno al fine di tutelare la continuità produttiva e salvaguardare il perimetro industriale di una realtà strategica per il territorio e per il settore delle telecomunicazioni. Il 25 maggio è previsto un nuovo incontro.

ALLEGATO 3

5-05289 Pandolfo: Sulla continuità produttiva dell'azienda Sanac.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

PANDOLFO, GHIO, DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI e PELUFFO. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

Sanac è una società che produce refrattari per le acciaierie e in particolare per oltre la metà per Ilva, nei siti di Macchiareddu, Massa Carrara, Gattinara e Vado Ligure;

complessivamente i citati impianti occupano poco meno di 440 unità lavorative;

l'azienda è in amministrazione controllata dal 2015 e che da allora si sono succedute una serie di vicissitudini procedurali e legali che hanno fortemente inciso anche sugli assetti produttivi;

a ottobre 2025 è stato presentato un settimo bando di vendita con ipotesi spaccettamento;

è stato comunicato che sono pervenute tre manifestazioni di interesse da parte di aziende italiane di medie dimensioni rivolte una per l'intero gruppo Sanac — una per lo stabilimento di Vado Ligure e una per lo stabilimento di Massa;

si tratta in particolare della Lineo Baxo industrie refrattarie con sede a Mi-

lano per l'intero gruppo, di Salva Spa con sede a Milano per lo stabilimento di Vado Ligure ed Erre trading Spa con sede a Massa per l'impianto di Massa;

la complessità del ciclo produttivo degli impianti li rende connessi e questo incide non poco sul futuro degli stessi;

Sanac è una realtà industriale strategica, per l'intero comparto siderurgico e dividere *asset*, stabilimenti o funzioni significherebbe indebolire lo stesso e mettere a rischio l'occupazione rinunciando a una vera prospettiva di rilancio;

le organizzazioni sindacali hanno ribadito a più riprese e in ogni sede di confronto pubblico con azienda e istituzioni che qualsiasi ipotesi di spaccettamento dell'azienda sarebbe un errore inaccettabile —:

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere il Governo al fine di promuovere una soluzione di natura industriale in grado di garantire un progetto di lungo periodo attraverso un confronto con sindacati e istituzioni tutte anche territoriali per garantire agli impianti investimenti, continuità produttiva e tutela dei livelli occupazionali. (5-05289)

ALLEGATO 4

5-05289 Pandolfo: Sulla continuità produttiva dell'azienda Sanac.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

La procedura di cessione dei complessi aziendali di Sanac è in corso. Infatti, il 18 settembre 2025 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha pubblicato l'invito a manifestare interesse, con scadenza il 9 gennaio 2026.

Come ricordano gli Onorevoli interroganti, entro tale scadenza, sono pervenute tre manifestazioni di interesse. A seguito delle verifiche svolte, i Commissari Straordinari hanno dichiarato di voler ammettere i tre soggetti alla fase successiva, richiedendo le necessarie integrazioni documentali.

Il 28 gennaio scorso, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha autorizzato l'avvio della fase di *due diligence*, con l'invio della lettera di procedura e dei relativi allegati ai soggetti ammessi, ai fini della presentazione delle offerte irrevocabili di

acquisto, il cui termine, inizialmente fissato per l'8 aprile 2026, è stato prorogato al 30 aprile.

Obiettivo della Procedura, condiviso con le parti sociali, è quello del trasferimento unitario di tutto il complesso aziendale. Per questo motivo è stato disposto che, tra i criteri di valutazione, sia data preferenza all'offerta unitaria. La cessione frazionata dei singoli rami d'azienda viene considerata infatti come soluzione residuale, solo nel caso in cui l'offerta unitaria non dovesse essere ritenuta congrua dai Commissari Straordinari rispetto alle finalità della procedura medesima.

Il Ministero sta seguendo da vicino l'operato dei Commissari con l'obiettivo di trovare una soluzione concreta e sostenibile per il futuro produttivo di questa importante azienda e salvaguardarne i livelli occupazionali.

ALLEGATO 5

5-05290 Pavanelli: Sull'ambito applicativo della disciplina riguardante l'impiego dei riferimenti all'artigianato e all'artigianalità in denominazioni, marchi e attività promozionali.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLI e FERRARA. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 16 della legge 11 marzo 2026, n. 34, ha introdotto una specifica disciplina riguardante l'impiego dei riferimenti all'artigianato e all'artigianalità in denominazioni, marchi e attività promozionali;

in particolare, al fine di contrastare le pratiche commerciali ingannevoli poste in essere da operatori economici che si qualificano impropriamente come artigiani, la citata disposizione stabilisce il divieto assoluto di avvalersi di tali qualificazioni per quegli operatori non iscritti all'albo delle imprese artigiane e che non svolgono attività di produzione diretta dei beni o dei servizi presentati come artigianali al mercato nazionale, prevedendo sanzioni pecuniarie pari all'uno per cento del fatturato complessivo e una soglia minima di ventiquemila euro per singola violazione;

tuttavia, numerose segnalazioni provenienti da operatori economici e associazioni di categoria hanno evidenziato molteplici criticità applicative. *In primis*, mancano chiarimenti sulla perimetrazione del concetto di promozione, non essendo esplicitato se tale vincolo interessi solo le insegne fisiche o si estenda anche a siti *web*, *social network* e pubblicità *online*;

ulteriori criticità riguardano la natura riservata del termine artigianale, che parrebbe precluso persino a chi realizza prodotti fatti a mano ma non risulta iscritto ai registri camerali. La norma richiede infatti

simultaneamente l'iscrizione formale e l'esercizio della produzione diretta, senza tuttavia definire questo parametro rispetto all'utilizzo di semilavorati o all'apporto di terzi. Tale indeterminatezza si riflette anche sull'individuazione dei soggetti responsabili nei modelli aziendali più articolati, quali *franchising* o *e-commerce*;

preoccupa, inoltre, l'assenza di un congruo periodo transitorio per l'adeguamento di materiali pubblicitari preesistenti, nonché il destino dei marchi storici già registrati che contengono le parole protette;

sotto il profilo sanzionatorio, non è chiarito se la reiterazione della dicitura su diversi canali integri una singola violazione o una molteplicità di illeciti, con potenziali effetti economici sproporzionati e lesivi dei principi della libertà d'impresa o libera concorrenza;

quanto sopra rischia paradossalmente di generare effetti opposti agli obiettivi di trasparenza commerciale sottesi alla disposizione, penalizzando segmenti strategici della creatività nazionale —:

quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per definire puntualmente l'ambito applicativo della norma, con particolare riferimento alle criticità evidenziate in premessa, valutando altresì la possibilità di promuovere iniziative normative di tipo correttivo volte a modulare il regime sanzionatorio secondo criteri di proporzionalità al fine di salvaguardare l'integrità e la competitività dell'artigianato artistico e tradizionale nazionale. (5-05290)

ALLEGATO 6

5-05290 Pavanelli: Sull'ambito applicativo della disciplina riguardante l'impiego dei riferimenti all'artigianato e all'artigianalità in denominazioni, marchi e attività promozionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Com'è noto, tra gli obiettivi principali della legge annuale sulle piccole e medie imprese (legge n. 34 del 2026) vi è quello di tutelare l'artigianato, che rappresenta uno dei settori chiave del nostro sistema produttivo. Le imprese artigiane sono infatti le fondamenta sulle quali si è costruito il *Made in Italy*, vanto nazionale nel mondo, e sono oltre un milione di realtà. Ed è a queste, come pure ai consumatori, che le disposizioni richiamate dagli Onorevoli interroganti si rivolgono.

L'obiettivo di tali disposizioni è, infatti, quello di sanzionare chi impropriamente commercializza prodotti qualificandoli come artigianali, a danno delle imprese artigiane.

In questa fase iniziale di attuazione della legge sulle PMI, il Ministero è in contatto con le principali associazioni, al fine di rilevare le difficoltà applicative emerse.

A tal riguardo, informo che sono in corso, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, apposite riunioni, anche volte ad approfondire gli aspetti evidenziati con l'atto in parola.

Una prima occasione di risposta è data dalla stessa legge sulle PMI che, all'articolo 15, comma 1, delega il Governo ad adottare decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge n. 443 del 1985. In questa sede, vi sarà la possibilità di risolvere alcune delle situazioni richiamate dall'onorevole interrogante.

Sul punto, si rappresenta che i competenti uffici del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono già attivi nella stesura dei decreti legislativi in parola e che, a tal fine, è stato appositamente costituito un tavolo di confronto con gli *stakeholder*.

ALLEGATO 7

5-05291 Casasco: Sulle risorse per il credito d'imposta relativo a Transizione 5.0 per le imprese aventi il requisito di ammissibilità tecnica degli investimenti.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

CASASCO, SQUERI, DAVIDE BERGAMINI e PIERRO. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

per il credito d'imposta relativo al Piano Transizione 5.0, nella versione originaria della norma, era previsto, in caso di mancato integrale utilizzo entro il 31 dicembre 2025, dell'impiego dell'eccedenza in compensazione in quote costanti negli anni successivi, escludendone la cessione o il trasferimento, anche all'interno del consolidato fiscale (comma 13, articolo 38, decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024);

con la revisione PNRR del settembre 2025, le risorse del Piano sono state rimodulate da 6,3 a 2,5 miliardi. Il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 6 novembre 2025 ha disposto la chiusura anticipata della piattaforma di prenotazione dei crediti d'imposta 5.0;

si è pertanto creata una categoria di imprese (« esodate del Piano transizione 5.0 ») nella quale sono comprese quelle che, avendo presentato le comunicazioni preventive di cui all'articolo 38, comma 10, decreto-legge n. 19 del 2024, nel periodo compreso tra il 6 e il 27 novembre 2025, hanno ricevuto dal Gse la conferma di ammissibilità tecnica degli investimenti, ma contestualmente la comunicazione che le risorse disponibili risultavano nel frattempo esaurite;

per soccorrere tali imprese il Governo è intervenuto dapprima con 250 milioni di

euro per il 2025, mediante il decreto-legge n. 175 del 2025, e poi con il decreto-legge n. 38 del 2026 (modificato dal decreto-legge n. 42 del 2026), tramite il quale sono stati stanziati 1.302 milioni di euro per il 2026, a copertura delle comunicazioni preventive ammesse, e circa 200 milioni di euro negli anni 2026-2028, a copertura degli interventi di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo;

lo stesso decreto-legge n. 38 del 2026 rinvia, per tutto quanto ivi non espressamente previsto, alle disposizioni della norma originaria, in quanto compatibili;

sulla stampa specializzata è stata espressa la preoccupazione che, per com'è impostata la nuova disposizione, la quota di 1.302 milioni di euro possa essere usufruita soltanto in compensazione per il 2026, non essendo espressamente concesso il riporto a nuovo dell'eccedenza, con il rischio quindi che talune imprese (per effetto di possibile incapacienza) siano impossibilitate a beneficiarne;

in tale ipotesi potrebbe valutarsi, in alternativa, la possibilità di cessione o il trasferimento, anche nel consolidato fiscale, opzione che non è espressamente esclusa dal decreto-legge n. 38 del 2026 —:

al fine di evitare irragionevoli penalizzazioni rispetto ai beneficiari della misura originaria quali chiarimenti intenda fornire in relazione al rischio che le imprese « esodate » siano potenzialmente « incapienti » e in particolare in ordine alla possibilità di fruizione nei periodi d'imposta successivi. (5-05291)

ALLEGATO 8

5-05291 Casasco: Sulle risorse per il credito d'imposta relativo a Transizione 5.0 per le imprese aventi il requisito di ammissibilità tecnica degli investimenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come già rappresentato in questa sede e come ricordato dagli Onorevoli interroganti, per garantire l'accesso alle agevolazioni Transizione 5.0 anche alle imprese rimaste escluse, il Governo è intervenuto con successivi stanziamenti, per un totale complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Inoltre, la dotazione finanziaria del nuovo Piano, inizialmente pari a 8,4 miliardi, è stata rafforzata per circa 1,4 miliardi di euro, per un totale complessivo di quasi 10 miliardi di euro.

Sommando queste nuove risorse a quelle incentivate con Industria 4.0 e con il Piano Transizione nel biennio 2024-2025, si evince come il Governo abbia attivato complessivi 20 miliardi di euro per il sostegno alle imprese negli investimenti in digitalizzazione e transizione ambientale.

Infine, ricordo che, con il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (decreto fiscale), è stato eliminato, ai fini dell'accesso alla misura dell'iper-ammortamento, l'obbligo di acquisto di beni prodotti in Unione euro-

pea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (vincolo *Made in Europe*), originariamente introdotto dalla legge di bilancio.

L'obiettivo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, emerso anche durante gli incontri con le Associazioni di categoria alla presenza degli altri Ministeri interessati, è quello di garantire che tutti coloro che hanno presentato domanda per l'incentivo Transizione 5.0 possano ricevere quanto dovuto.

Per quello che riguarda specificamente le modalità di determinazione e fruizione del credito d'imposta 5.0 da parte delle imprese che hanno presentato domanda successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili, la questione è seguita attentamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, poiché la questione incide sui saldi di finanza pubblica, con cui gli Uffici competenti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono in raccordo per individuare la migliore soluzione possibile per le nostre imprese.

ALLEGATO 9

5-05292 Benzoni: Sull'erogazione alle imprese del *voucher* in materia di *cloudcomputing* e *cybersecurity*.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

BENZONI e PASTORELLA. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. — Per sapere — premesso che:

la direttiva (Ue) 2022/2555 (« Nis2 ») istituisce un quadro giuridico unificato per sostenere la sicurezza cibernetica nei settori critici dell'Ue, imponendo agli Stati di rafforzare le capacità di *cybersecurity*, introducendo nel contempo misure di gestione dei rischi e obblighi di segnalazione ai soggetti di un maggior numero di settori rispetto alla Nis1;

la scadenza per implementare i requisiti è di 18 mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell'elenco nazionale Nis con termine entro ottobre 2026, calcolato considerando che ciò è avvenuto per la maggior parte dei soggetti tra aprile e maggio 2025;

con il decreto ministeriale 18 luglio 2025 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha stabilito che le risorse destinate al finanziamento delle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di *cloud computing* e *cybersecurity* da parte di Pmi e autonomi siano pari a 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2014-2020;

con decreto direttoriale 21 novembre 2025, il Ministero ha definito le modalità di formazione dell'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di *cloud computing* e *cybersecurity* agevolabili nell'ambito dell'intervento disciplinato dal citato decreto ministeriale, stabilendo che le istanze per l'iscrizione all'elenco possono essere presentate dai fornitori interessati

dalle ore 12:00 del giorno 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del giorno 23 aprile 2026;

l'articolo 7 del citato decreto ministeriale stabilisce che i termini e le modalità dell'istanza dei richiedenti sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

i richiedenti potranno presentare le istanze di cui all'articolo 7, comma 2, a partire dall'autunno 2026, a ridosso della citata scadenza di ottobre 2026;

agli interroganti appare opportuno che il *voucher* previsto dal Ministero possa essere efficacemente utilizzato dai richiedenti ai fini dell'adeguamento alla direttiva Nis2;

allo stato attuale, non risulta ancora adottato il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, causando incertezze rilevanti in merito alle tempistiche e modalità di erogazione e ai criteri di ammissibilità;

analoghe misure agevolative, basate su procedure di assegnazione mediante il meccanismo del cosiddetto « *click day* » hanno in passato evidenziato criticità significative —:

quali siano le tempistiche e le modalità previste per l'erogazione del *voucher* di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2025, e se intenda garantire in tale contesto la disponibilità del medesimo *voucher* in un arco temporale utile ai richiedenti per adempiere ai requisiti della direttiva Nis2.

(5-05292)

ALLEGATO 10

5-05292 Benzoni: Sull'erogazione alle imprese del voucher in materia di cloudcomputing e cybersecurity.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

In primis, si rappresenta che l'incentivo di cui al decreto Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 18 luglio 2025 prevede strutturalmente due fasi di attuazione.

La prima, in corso, è rappresentata dalla procedura di preregistrazione e di iscrizione, dedicata ai fornitori interessati all'inserimento nell'elenco del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell'ambito del *Voucher Cloud & Cybersecurity*. Questa fase è finalizzata alla definizione dell'elenco dei soggetti abilitati a fornire beni e servizi agevolabili, al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo degli interventi finanziati, in considerazione della rilevanza e della sensibilità dei settori del *cloud computing* e della *cybersecurity* per lo sviluppo del sistema produttivo.

La seconda fase, in definizione, riguarda l'accesso effettivo alle agevolazioni da parte delle imprese e potrà essere avviata solo a seguito del completamento dell'elenco dei fornitori abilitati di cui alla fase precedente. Gli uffici competenti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* stanno predisponendo il provvedimento che disci-

plina il funzionamento dello sportello agevolativo.

Ad ogni modo, sarà garantito un congruo intervallo temporale tra la pubblicazione del provvedimento e l'avvio della presentazione delle domande, al fine di garantire un'idonea informativa alle imprese e di consentire alle stesse di predisporre adeguatamente la documentazione necessaria, come richiesto anche dagli Onorevoli interroganti.

Quanto alle modalità di accesso, il decreto 18 luglio 2025 prevede una procedura valutativa a sportello, con istruttorie avviate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'Amministrazione adotterà tutte le misure necessarie a garantire il corretto ed efficiente svolgimento della procedura.

L'obiettivo del citato incentivo è quello di sostenere la domanda di servizi e prodotti di *cloud computing* e *cyber security* da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell'acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso, nel pieno rispetto della nuova direttiva Nis2.

ALLEGATO 11

**Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento
della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il testo del disegno di legge di legge C. 1716
Governo e abb., recante «Delega al Go-
verno per il riordino delle funzioni e del-
l'ordinamento della polizia locale », quale
risultante dalle proposte emendative appro-
vate nel corso dell'esame in sede referente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 12

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2855, recante « Valorizzazione della risorsa mare », approvato con modifiche dal Senato;

considerato che l'articolo 8 disciplina l'ambito di applicazione e le finalità delle disposizioni in materia di turismo subacqueo a scopo ricreativo, tra cui rientrano: la destagionalizzazione della fruizione al fine di generare benefici economici e sociali; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso; la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, al fine di prevenire i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee; la promozione, l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare;

rilevato che l'articolo 9, comma 1, lettera g), definisce la « zona di interesse turistico subacqueo » alla stregua di un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione;

preso atto che l'articolo 12, modificato nel corso dell'esame in Senato, stabilisce i requisiti che devono possedere i centri di immersione e di addestramento subacqueo per l'esercizio dell'attività, tra cui rientra l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica d'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, lettera a);

valutato che l'articolo 14 stabilisce modalità e criteri per l'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo, prevedendo al comma 2 che il Ministero del turismo, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private, promuova lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo, al fine di valorizzare la conoscenza delle aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente e dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	98
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana per la gioventù (AIG) e del Consiglio nazionale dei giovani (CNG), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	98
Audizione informale di rappresentanti del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani (CNGEI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	98
Audizione informale di rappresentanti della Croce rossa italiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	99
Audizione informale della Rappresentanza nazionale degli operatori volontari del servizio civile universale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	99

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente e dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana per la gioventù (AIG) e

del Consiglio nazionale dei giovani (CNG), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.25.

Audizione informale di rappresentanti del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani (CNGEI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.50.

Audizione informale di rappresentanti della Croce rossa italiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.

Audizione informale della Rappresentanza nazionale degli operatori volontari del servizio civile universale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti della Lega Anti Vivisezione (LAV), di <i>Animal Equality</i> , in videoconferenza, di <i>Italian Horse Protection</i> , in videoconferenza, di <i>Horse Angels</i> , della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Associazione allevatori Cavallo del Catria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione »	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

Audizione informale di rappresentanti della Lega Anti Vivisezione (LAV), di *Animal Equality*, in videoconferenza, di *Italian Horse Protection*, in videoconferenza, di *Horse Angels*, della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Associazione allevatori Cavallo del Catria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella,

C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 16.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	101
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19 alle 19.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	102
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	102

AUDIZIONI

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-

PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Direttore Frattasi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 16.25.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.35 alle 11.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 aprile 2026 – Presidenza del
presidente Martina SEMENZATO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	105
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'audizione di Paola Chiovelli	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	106

Martedì 21 aprile 2026. – Presidenza del presidente DE PRIAMO. – Interviene l'avvocato Paola Chiovelli, legale della signora Laura Mattei, cugina di Catherine Skerl. – Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patrino, l'avvocato Claudio Santini, il signor Augusto Scacco e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 10.23.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi

del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione di Paola Chiovelli.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione dell'avvocato Paola Chiovelli, legale della signora Laura Mattei, cugina di Catherine Skerl.

Su richiesta dell'avvocato CHIOVELLI, il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 10.25 alle 11.30)

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle 11.31.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
PARLAMENTARI**

Martedì 21 aprile 2026. – Presidenza del presidente DE PRIAMO.

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 11.42 alle 11.44.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	107
Audizione, in videoconferenza, di Leandro RADICCHI, già dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore, e di Giovanni MASSINI, dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Sulla pubblicità dei lavori	108
Comunicazioni del Presidente	108

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Leandro Radicchi, già dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore, e di Giovanni Massini, dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Leandro Radicchi, già dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore, e di Gio-

vanni Massini, dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora gli auditi dovessero ritenere opportuno di essere ascoltati in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Leandro RADICCHI, *già dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore*, e Carmelo CACCIATORE, *ingegnere del Genio Civile Valdarno Superiore*, che accompagna l'ingegnere RADICCHI, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, le deputate Grazia DI MAGGIO (FdI), Beatriz COLOMBO (FdI), e Carmen Letizia GIORGIANNI (FdI), e la senatrice Simona PETRUCCI (FdI).

Leandro RADICCHI, già dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore, e Carmelo CACCIATORE, ingegnere del Genio Civile Valdarno Superiore, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, presidente, avverte che, per impossibilità sopravvenuta, il dottor Massini ha comunicato di non poter intervenire all'audizione odierna e che, pertanto, la sua audizione sarà riprogrammata a data da destinarsi. Ringrazia, quindi, gli intervenuti per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, presidente, comunica che, in data 9 aprile 2026, il Presidente della Camera ha chiamato a far

parte della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » la deputata Carmen Letizia GIORGIANNI, in sostituzione del deputato Alessandro PALOMBI, dimissionario.

Comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'11 marzo 2026, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale, di Massimiliano MANUEL, consulente aziendale.

Comunica, inoltre, che per lo stesso collaboratore, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 aprile 2026, ha convenuto sulla corresponsione di un'indennità forfetaria pari a euro 1.000.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	109
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di rappresentanti della <i>Children's Health Defense</i>	109

Martedì 21 aprile 2026. – Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono, in rappresentanza della Children's Health Defense, l'avvocato Mary Holland e il dottore Brian Hooker, rispettivamente presidente e responsabile scientifico. È presente inoltre, quale collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, il dottore Alberto Donzelli.

La seduta comincia alle 18.53.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassifica-

zione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 21 aprile 2026.

Audizione di rappresentanti della *Children's Health Defense*.

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo, comunicando che l'audizione del professore Ippolito, prevista come secondo punto all'ordine del giorno, a seguito dell'andamento dei lavori delle Assemblee, è rinviata ad altra data.

L'avvocato Mary HOLLAND e il dottore Brian HOOKER, rispettivamente presidente e responsabile scientifico della *Children's Health Defense*, svolgono delle relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo interventi sull'organizzazione dei lavori del deputato Alfonso COLUCCI (M5S), del presidente LISEI e della senatrice FURLAN (IV-C-RE), prendono la parola, per formulare domande e considerazioni, la

senatrice ZEDDA (FdI), che aggiunge un'osservazione al precedente dibattito, a più riprese il senatore MALAN (FdI) e il deputato CIANCITTO (FDI), e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP).

Rispondono alle domande l'avvocato HOLLAND e il dottore HOOKER.

Effettuata una replica alle risposte fornite dagli auditi, la senatrice ZAMBITO

(PD-IDP) abbandona i lavori in segno di protesta.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e del senatore MALAN (FdI), il presidente LISEI ringrazia i rappresentanti della *Children's Health Defense* per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 20.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	5

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	18
Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti di <i>Survival International</i> Italia e del popolo Ayoreo del Paraguay (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	19
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Audizione del Direttore generale per l'Europa e la politica commerciale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Nicola Verola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. C. 2637 (Parere alle Commissioni VII e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagini dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale. C. 2886 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)</i>	49

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	72
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratore delegato di Poste italiane Spa, Matteo Del Fante, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396)	74
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, di SLP CISL, in videoconferenza, SLC CGIL, UILposte, CONFSAL Comunicazioni, in videoconferenza, FAILP CISAL, FNC-UGL Comunicazioni, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396)	75
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> , Adolfo Urso, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (Atto n. 396) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	76
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di H2IT – Associazione Italiana Idrogeno, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (Atto n. 395)	78
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	78
5-05288 Ghirra: Sul tavolo di crisi dell'azienda Tiscali	78
ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione)	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	87
5-05289 Pandolfo: Sulla continuità produttiva dell'azienda Sanac	78
ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione)	88
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	89
5-05290 Pavanelli: Sull'ambito applicativo della disciplina riguardante l'impiego dei riferimenti all'artigianato e all'artigianalità in denominazioni, marchi e attività promozionali	79
ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione)	90
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	91
5-05291 Casasco: Sulle risorse per il credito d'imposta relativo a Transizione 5.0 per le imprese aventi il requisito di ammissibilità tecnica degli investimenti	79
ALLEGATO 7 (Testo dell'interrogazione)	92
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	93
5-05292 Benzoni: Sull'erogazione alle imprese del <i>voucher</i> in materia di <i>cloudcomputing</i> e <i>cybersecurity</i>	79
ALLEGATO 9 (Testo dell'interrogazione)	94
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	95

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	79
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	96
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
ALLEGATO 12 (<i>Parere approvato</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente e dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	98
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana per la gioventù (AIG) e del Consiglio nazionale dei giovani (CNG), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	98
Audizione informale di rappresentanti del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani (CNGEI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	98
Audizione informale di rappresentanti della Croce rossa italiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	99
Audizione informale della Rappresentanza nazionale degli operatori volontari del servizio civile universale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	99

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Lega Anti Vivisezione (LAV), di <i>Animal Equality</i> , in videoconferenza, di <i>Italian Horse Protection</i> , in videoconferenza, di <i>Horse Angels</i> , della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Associazione allevatori Cavallo del Catria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione »	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	101
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	102
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	
Sulla pubblicità dei lavori	105
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'audizione di Paola Chiovelli	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	107
Audizione, in videoconferenza, di Leandro RADICCHI, già dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore, e di Giovanni MASSINI, dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Sulla pubblicità dei lavori	108
Comunicazioni del Presidente	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2	
Sulla pubblicità dei lavori	109
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di rappresentanti della <i>Children's Health Defense</i>	109

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO	<i>Pag.</i> III
--	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo

Martedì 21 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giulio CENTEMERO.

Audizione informale di Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo (OSMED) presso l'Istituto per gli Studi Politici « S. Pio V »; Daniele Scalea, presidente della Fondazione Machiavelli; Maria Spena, presidente del Comitato *One Water Italy*; Biagio Di Terlizzi, direttore della sede di Bari del-

l'International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) e di Arturo Varvelli, Senior Policy Fellow dello European Council on Foreign Relations (ECFR), sulla sicurezza nel Mediterraneo allargato, in vista della 20ª Sessione plenaria dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Montenegro, 6-8 maggio 2026).

L'audizione informale si è svolta dalle 9 alle 11.30.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0192220